



CORTE DEI CONTI

Sezione Controllo per la Calabria
CATANZARO

Al Presidente del Consiglio regionale della
Calabria

REGGIO CALABRIA

Oggetto : Invio delibera n. 201/2020 con allegata Relazione

Si trasmette la delibera di cui all'oggetto adottata da questa Sezione di controllo.

Il Direttore della Segreteria
Dr.ssa Elena Russo



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Vincenzo LO PRESTI	Presidente
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere
Dott.ssa Ida CONTINO	Consigliere
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario
Dr. Bruno LOMAZZI	Referendario
Dr. Tommaso MARTINO	Referendario, Relatore

ha emesso la seguente

Deliberazione n.201/2020

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'articolo 81 della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, commi 2 e 8, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche con legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 20 marzo 2013, n. 10/SEZAUT/2013/INPR con cui sono state approvate le *"Prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali (art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213)"*;

VISTA l'ordinanza n. 18 del 2020 con la quale il Presidente della Sezione regionale di Controllo per la Calabria ha convocato il Collegio per l'odierna camera di consiglio;

UDITO, nella Camera di consiglio del 20 novembre 2020, il relatore,
Referendario Dott. Tommaso MARTINO;

DELIBERA

di approvare l'allegata "Relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2019 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri" (articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213)

ORDINA

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione e dell'allegata relazione siano trasmesse:

- Al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione Calabria;
- Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le determinazioni di competenza (art. 1, comma 8, D.L. 174/2012).

Così deciso nella camera di consiglio del 20 novembre 2020.

Il Relatore

Tommaso Martino

TOMMASO
MARTINO
CORTE DEI
CONTI
20.11.2020
10:13:21
CET



Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

VINCENZO LO PRESTI
CORTE DEI
CONTI/80218670588
20.11.2020 10:47:02
UTC

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta di n. 2 fogli è conforme all'originale depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria

Catanzaro, 20 NOV 2020
Il Direttore della Segreteria

Dr. Elena Russo

Depositata in segreteria il 20 NOV 2020

Il Direttore della segreteria


Elena Russo



CORTEI DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

RELAZIONE ANNUALE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE FINANZIARIE
ADOTTATE NELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL 2019
E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI
(articolo 1, comma 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213)





CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

RELAZIONE ANNUALE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE FINANZIARIE
ADOTTATE NELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE NEL 2019
E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI

(articolo 1, c. 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213)

RELATORE

Ref. Dr. Tommaso MARTINO

Premessa

L'articolo 1 del decreto legge n. 174 del 2012, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, contiene disposizioni in merito al rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni.

In particolare, il comma 2 prevede che le Sezioni regionali di controllo trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali, e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

Inoltre, ai sensi del comma 8, la relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.

Questa funzione di verifica in merito alle coperture finanziarie delle leggi di spesa, come ha, in più occasioni, ricordato la Corte costituzionale¹, è volta ad ampliare il quadro degli strumenti informativi a disposizione del Consiglio regionale e a prevenire squilibri di bilancio.

L'adeguata copertura delle leggi di spesa adottate nel corso dell'esercizio è funzionale alla salvaguardia degli equilibri di bilancio in quanto assicura che gli oneri introdotti trovino corrispondenza nelle risorse presenti nel bilancio, tenendo conto della sua gestione nel corso dell'esercizio. Come evidenziato dalla Corte costituzionale, infatti, *"...l'equilibrio tendenziale dei bilanci pubblici non si realizza soltanto attraverso il rispetto del meccanismo autorizzatorio della spesa, il quale viene salvaguardato dal limite dello stanziamento di bilancio, ma anche mediante la preventiva quantificazione e copertura degli oneri derivanti da nuove disposizioni..."* (Corte cost. sentenza n. 115/2012).

Quadro normativo

L'articolo 81 della costituzione, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge Costituzionale n. 1 del 2012, impone l'obbligo del pareggio di bilancio per le amministrazioni pubbliche.

¹ Corte Cost. n.179 del 2007; n.70 del 2012 e n.39 del 2014

L'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012 n. 243 ne definisce caratteri e contenuto, in particolare stabilisce che sia in fase di previsione, che di rendiconto, in termini di competenza, il saldo tra entrate finali e spese finali non possa essere negativo.

Ne consegue che, nel bilancio, tutte le spese previste devono trovare copertura nelle entrate. Le singole voci sono dettagliatamente individuate dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (principio di autosufficienza delle leggi di spesa).

In precedenza, anche la Legge n. 196/2009 "Legge di contabilità e finanza pubblica" aveva espressamente disciplinato l'obbligo di copertura finanziaria delle leggi, prevedendo, all'art. 17:

- al comma 1, le modalità di copertura della spesa mediante: utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali (lett. a); riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa (lett. b); modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate (lett. c).
- al comma 6-bis, le modalità di redazione della relazione tecnica relativa alle clausole di neutralità finanziaria, che deve contenere tra l'altro *"i dati e gli elementi idonei per suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica"*;
- al comma 7, lo specifico contenuto delle relazioni tecniche relative alle leggi in materia pensionistica e di pubblico impiego.

Inoltre, l'articolo 19, comma 2, della Legge da ultimo indicata, ha stabilito che anche le Regioni sono tenute ad indicare la copertura finanziaria delle leggi regionali che prevedano nuovi oneri, con le modalità e le metodologie previste dal citato articolo 17. Successivamente, il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 ha previsto inoltre, all'art. 38, comma 1, che per le leggi regionali di spesa a carattere continuativo debba essere quantificato l'onere a regime e per ciascun esercizio; la quantificazione può essere rinviata al momento di approvazione della legge di bilancio solo se si tratta di spese non obbligatorie; inoltre, il comma 2 del medesimo articolo dispone poi che debba essere indicato l'ammontare complessivo della spesa in caso di spese di carattere pluriennale prevedendo anche le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione.

In seguito, l'art. 4, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 12 settembre 2018, n. 116, a decorrere dal 24 ottobre 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 116/2018, ha inserito il comma 8-bis all'art. 17, in base al quale *"le relazioni tecniche di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento in formato elettronico elaborabile"*.

Da ultimo, l'art. 7, comma 1, lett. a), D. Lgs. 12 settembre 2018, n. 116, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 116/2018, ha sostituito l'allegato 1 - principi contabili generali - della legge 31/12/2009, n. 196 - Legge di contabilità e finanza pubblica.

A tal proposito, si segnala che le Sezioni Riunite della Corte dei conti, nella propria relazione sulle leggi statali pubblicate nell'ultimo quadrimestre del 2018 (delibera n. 4/RQ/2019), hanno rimarcato il fatto che la Corte, nell'adunanza del 22 dicembre 2017, a Sezioni Riunite in sede consultiva, con riferimento allo schema di decreto legislativo in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della cassa (successivamente divenuto decreto legislativo n. 29 del 16 marzo 2018), ha tra l'altro rilevato *"che appare imprescindibile il rispetto dei criteri cui debbono essere ispirati i dati di finanza pubblica di cui all'allegato 1 della legge n. 196 del 2009, i quali, essendo a presidio della qualità e della trasparenza di cui all'art. 38-bis di tale legge, vanno ritenuti insiti nei principi di cui agli artt. 81 e 97, primo comma, della Costituzione. Il riferimento è in primis al criterio della competenza finanziaria (di cui al citato allegato) [...] Lo stesso può essere sostenuto per altri criteri, sempre previsti dal predetto allegato, come la veridicità, l'attendibilità, la correttezza, la chiarezza, la trasparenza, la significatività, la rilevanza, la congruità, la verificabilità, la coerenza e la pubblicità. Essendo il complesso di tali criteri fissato a tutela della sovranità popolare di cui all'art. 1 della Costituzione [...]"*.

La normativa regionale reca, a sua volta, norme in materia di copertura finanziaria, in particolare l'art. 52 dello Statuto della Regione Calabria (legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25), prevede, al comma 5, che ove attraverso leggi regionali vengono previste nuove spese debbano essere indicati i mezzi per farvi fronte.

Inoltre, l'articolo 39, comma 2, dello Statuto ed il comma 2 dell'articolo 63 del regolamento del consiglio regionale (deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005) prevedono che, nel caso in cui un progetto di legge comporti spese a

carico del bilancio regionale, la proposta debba essere accompagnata da una relazione tecnico - finanziaria; la medesima regola vale anche per gli articoli aggiuntivi o gli emendamenti che comportino maggiori spese o diminuzione di entrate, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 93 del Regolamento.

Ancora, la mancanza della Relazione tecnico-finanziaria è sanzionata dallo Statuto (art. 64, c. 2 e art. 93, c. 3) con la inammissibilità della proposta al dibattito consiliare. Anche la legge regionale che disciplina il bilancio e la contabilità (L.R 4 febbraio 2002, n. 8) impone l'obbligo di copertura finanziaria per le leggi di spesa e disciplina il contenuto della relazione tecnica disponendo la esposizione degli oneri finanziari per ogni tipologia di spesa e dei correlati oneri di gestione, indicando infine anche i criteri utilizzati.

Infine, il Consiglio regionale:

- con Deliberazione n. 190 del 11/5/2017, ha approvato il Nuovo regolamento interno di amministrazione e contabilità, che, all'articolo 8, contiene precise disposizioni in merito al parere di regolarità contabile, espresso dal dirigente del settore contabilità e ragioneria sulle proposte di provvedimento che comportino spese o riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio;
- con Deliberazione n. 293 del 1° febbraio 2018, ha approvato, da ultimo, la modifica al Regolamento interno del Consiglio regionale;
- con Deliberazione n. 342 del 28 settembre 2018, ha approvato l'aggiornamento del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Calabria approvato con D.C.R. n. 190 del 04 maggio 2017;
- con Deliberazione n. 57 del 22 ottobre 2019, ha approvato le modificazioni e integrazioni al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Oggetto della relazione

Nel corso del 2019, sono state approvate n. 62 leggi regionali delle quali è stata trasmessa copia, unitamente alla relativa documentazione, dagli Uffici del Settore Segreteria del Consiglio regionale.

Per le seguenti leggi regionali il Governo, con deliberazione del Consiglio dei ministri, ha proceduto all'impugnativa davanti alla Corte costituzionale:

- n. 6/2019 recante: Integrazione delle aziende ospedaliere della città capoluogo della regione;
- n. 14/2019 recante: Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005);
- n. 16/2019 recante: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11;
- n. 30/2019 recante: Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3/2015;
- n. 34/2019 recante: Provvedimenti urgenti per garantire l'erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale;
- n. 46/2019 recante: Modifica alla lettera a), comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17;
- n. 47/2019 recante: Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'agenzia regionale sviluppo aree industriali;
- n. 48/2019 recante: Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria;
- n. 53/2019 recante: Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48;
- n. 56/2019 recante: Adeguamento alla normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della Flora spontanea di alto pregio della Calabria);
- n. 61/2019 recante: Modifiche ed integrazioni alla l.r. 19/2002 (norme per la tutela, governo ed uso del territorio - legge urbanistica della Calabria);
- n. 62/2019 recante: Modifiche alla legge regionale n. 21/2010.

<http://www.affariregionali.it/banche-dati/leggi-regionali/>

Metodologia

Ai sensi del quadro normativo e regolamentare sinteticamente esposto si è provveduto ad analizzare le singole leggi di spesa approvate dalla Regione Calabria nell'anno 2019

e la correlata documentazione, dalla relazione tecnica a tutti i documenti necessari per comprendere l'impatto delle disposizioni analizzate sul bilancio regionale, riguardo alla determinazione e quantificazione degli oneri derivanti, sia in ragione delle maggiori spese che delle minori entrate, in riferimento alla corretta individuazione della copertura finanziaria.

Nell'esercizio considerato, gli Uffici del Consiglio regionale hanno trasmesso alla Sezione di Controllo per la Calabria la documentazione di accompagnamento alle leggi di spesa: Relazione tecnico-finanziarie allegata ai progetti di legge e alle deliberazioni consiliari di approvazione del testo definitivo, note del Dipartimento Bilancio della Regione, testi approvati dalle Commissioni di merito, pareri finanziari resi dalla Commissione Bilancio ai sensi dell'art. 72 del Regolamento interno del Consiglio regionale, pareri del Collegio dei revisori dei conti della Regione, scheda tecnica del Consiglio regionale.

Sentenze della Corte costituzionale in materia di copertura finanziaria delle leggi di spesa, emesse al 2019.

Con sentenza n. 264/2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), della legge della Regione Calabria 2 ottobre 2018, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37), limitatamente alla parte in cui introduce il comma 3-ter, lettera b), dell'art. 6 della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l'esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica); 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2018, n. 53 (Interventi sulle leggi regionali 24/2013, 37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018, 15/2018, 28/2018 e 31/2018).

Con sentenza n. 227/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28, recante «Abruzzo 2019 - Una legge per L'Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES)». La Corte ha affermato i seguenti principi: "... le esposte considerazioni

sottolineano il patente contrasto delle modalità di copertura della legge con l'art. 81 Cost. nella sua vigente formulazione, il cui accentuato rigore rispetto al passato trova una delle principali ragioni proprio nell'esigenza di evitare leggi-proclama sul futuro, del tutto carenti di soluzioni attendibili e quindi inidonee al controllo democratico *ex ante* ed *ex post* degli elettori (si veda in proposito sentenza n. 184 del 2016). È nei principi fondanti della disciplina del bilancio pubblico che in sede previsionale gli assetti dell'equilibrio e della copertura siano ipotizzati in modo statico secondo una stima attendibile delle espressioni numeriche, che sia assicurata la coerenza con i presupposti economici e giuridici della loro quantificazione, e che, inoltre, la successiva gestione e la rendicontazione diano atto – sempre in coerenza con i presupposti economici, giuridici e fattuali – degli effetti delle circostanze sopravvenienti raffrontandoli con il programma iniziale. Come questa Corte ha più volte sottolineato, «la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero [nel bilancio] per realizzare nuove e maggiori spese» (sentenza n. 197 del 2019). Si è già affermato, in precedenza, che «copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano “una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti la forza espansiva dell'art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile” (sentenza n. 192 del 2012)” (sentenza n. 184 del 2016)» (sentenza n. 274 del 2017)“.

Con sentenza n. 205/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 6, della legge della Regione Siciliana 10 luglio 2018, n. 10 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Stralcio I), (anche) per la violazione dello stesso principio della copertura finanziaria di cui all'art. 81, terzo comma, Cost., essendo la norma impugnata «causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile» (sentenza n. 184 del 2016).

Con sentenza n. 197/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 35 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale». Il Giudice delle leggi, nel solco della propria giurisprudenza, ha statuito che *“la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero nella parte attiva del bilancio per realizzare nuove o maggiori spese”*. Si è già rilevato, in precedenza, che *“copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano “una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia [con le disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti ‘la forza espansiva dell'art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile” (sentenza n. 192 del 2012) (sentenza n. 184 del 2016)» (sentenza n. 274 del 2017)*. Peraltro, già in precedenza è stato ribadito che *“l'art. 81, quarto [ora terzo] comma della Costituzione, pone il principio fondamentale della copertura delle spese, richiedendo la contestualità tanto dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa quanto di quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime” (sentenza n. 213 del 2008)*.

Con sentenza n. 146/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 legge della Regione Campania 3 settembre 2002, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 maggio 2001, n. 7 e 11 agosto 2001 n. 10 - Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della legge della Regione Campania 11 agosto 2001, n. 10 (Disposizioni di finanza regionale anno 2001), e dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 12 dicembre 2003, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 - Disposizioni in materia di personale), nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della legge reg. Campania n. 10 del 2001 - La Corte ha stabilito il principio per cui lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa,

individuato dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, è uno spazio circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi «sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono». Come questa Corte ha recentemente evidenziato «[i] due livelli della contrattazione sono [...] gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal Ministero e diretti all'ARAN per l'erogazione dei fondi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto-ordinata di contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018). L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, «per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. Il nesso funzionale che connette la violazione della competenza statale in materia di «ordinamento civile» con la tutela del bilancio inteso quale bene pubblico viene in rilievo in modo netto nello specifico caso sottoposto al vaglio di questa Corte.

Con sentenza 138/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 6 luglio 2017, n. 9 (Disciplina dell'indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale); 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 9 febbraio 2018, n. 1 (Norme in materia di personale); 3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, terzo periodo e comma 3, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 18 dicembre 2017, n. 11 (Legge regionale di stabilità 2018). La Corte ha precisato che incidendo in due materie di competenza esclusiva statale, quali

l'ordinamento civile e la previdenza sociale, la normativa censurata pone in essere una lesione diretta dei principi posti a tutela dell'equilibrio del bilancio e della copertura della spesa presidiati dall'art. 81 Cost.

Con sentenza n. 255/2019 la Corte costituzionale ha statuito che spettava allo Stato e, per esso, al Consiglio dei ministri nominare il commissario ad acta per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Molise (delibera del 7 dicembre del 2018).

Con sentenza n. 233/2019 la Corte costituzionale nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6, 8, 9, 14 e 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60 - promossi dalla Regione Calabria, con ricorsi notificati il 22 maggio e il 30 luglio 2019, depositati in cancelleria rispettivamente il 21 maggio e il 6 agosto 2019, iscritti ai numeri 59 e 83 del registro ricorsi 2019 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 25 e 35, prima serie speciale, dell'anno 2019 - ha dichiarato: 1) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, promossa dalla Regione Calabria, con i ricorsi indicati in epigrafe, in riferimento agli artt. 81 e 97 della Costituzione; 2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6, 8, 9, 14 e 15 del d.l. n. 35 del 2019, come convertito, promosse dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 5, 117, 119, 120 e 121 Cost., con i medesimi ricorsi.

Con sentenza n. 200/2019 la Corte costituzionale nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della delibera del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2018 e del telegramma del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2018, n. 6079/10.1, promosso dalla Regione Calabria nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 18-21 gennaio 2019, depositato in cancelleria il 22 gennaio 2019, iscritto al n. 1 del registro conflitti tra enti 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2019, ha dichiarato che spettava allo Stato e, per esso, al Consiglio dei ministri nominare il

commissario ad acta e il subcommissario per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della Regione Calabria.

Con ordinanza n. 193/2019 la Corte costituzionale - nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 4; 2, comma 1, lettera c); 7, comma 5; 9, comma 1, lettere b) e c); 10, commi 1 e 2; 14, comma 1; 18; 22, comma 1; 23, commi da 1 a 6; 26; 27; 28; 29 e 30 della legge della Regione Calabria 26 giugno 2018, n. 22 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 21-30 agosto 2018, depositato in cancelleria il 24 agosto 2018, iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2018 - ha dichiarato estinto il processo visto che, nel corso del giudizio, la legge reg. Calabria n. 22 del 2018 è stata integralmente abrogata dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 30 aprile 2019, n. 7, recante «Abrogazione della legge regionale 26 giugno 2018, n. 22 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria)».

Con sentenza n. 164/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera c), della legge della Regione Calabria 3 agosto 2018, n. 24 (Accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA. Modifiche alla L.R. n. 18/1999), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Con le sentenze n. 138 e 146 del 2019, la Corte costituzionale ha confermato l'orientamento già espresso con la sentenza n. 196 del 2018, circa la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale *“non solo in riferimento all'art. 81 Cost., ma anche agli artt. 117, secondo comma, lettere l) e o), Cost., la cui violazione comporterebbe l'alterazione del risultato di amministrazione e l'aumento della spesa del personale oltre i limiti consentiti dai vincoli di finanza pubblica”*.

Clausole di invarianza o neutralità finanziaria

Ampio ricorso è stato fatto dal Legislatore regionale, anche nel 2019, alle clausole di invarianza o neutralità finanziaria, contenute nella quasi totalità delle leggi regionali

approvate (LL.RR. nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62).

Come evidenziato dalla costante giurisprudenza costituzionale, la presenza della clausola di neutralità e la mancata individuazione di nuovi oneri finanziari non sono di per sé garanzia di effettiva invarianza di spesa, in quanto l'impatto di ciascuna norma va valutato in relazione al suo contenuto (Corte cost. sentenze n. 18/2013, n. 115/2012, n. 83/1974, n. 30/1959).

A tal proposito è bene rammentare che l'art. 17 della L. n. 196/2009 è stato modificato dall'art. 3 della L. n. 163/2016, che ha introdotto un nuovo criterio (lettera a-bis) di copertura *“mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa”* e ha modificato il criterio di copertura, di cui alla lettera b) dell'art. 17, fondato sulla *“riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa”*.

Quanto all'uso delle clausole di neutralità finanziaria è stato, inoltre, introdotto un nuovo comma, il 6 bis, che valorizza il ruolo della relazione tecnica, infatti *“per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria”*.

Si segnala che le Sezioni riunite della Corte dei conti, da ultimo, con Deliberazione n. 16/RQ/2019, hanno evidenziato che *“...per molti provvedimenti recanti clausole d'invarianza si continua poi a registrare la mancata attuazione della recente novella alla legge di contabilità in base alla quale la Relazione tecnica deve riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione...”*.

Con Deliberazione n. 4/RQ/2019 le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno, inoltre, evidenziato che *“... il fatto poi che dette clausole siano previste pur a fronte di compiti che si appalesano come innovativi evidenzia, come già osservato nelle precedenti Relazioni quadrimestrali, un problema contenutistico. La mancata previsione, infatti, di costi aggiuntivi non esclude che possano derivare dalle norme in futuro maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei “tendenziali” e dunque aggravando il disavanzo, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio. Tutto ciò a meno di non ritenere che effettivamente le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano quantificate in modo da presentare margini per la copertura di eventuali incrementi di spesa conseguenti all’implementazione della nuova normativa. In tal caso si determinerebbe però scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che, anche nel nuovo sistema contabile, costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio al netto della manovra ...”*.

Leggi a carattere oneroso

Per le leggi a carattere oneroso, la individuazione e la quantificazione degli oneri è il passaggio fondamentale dell’iter che conduce all’approvazione della legge.

A tal proposito si richiama la deliberazione n. 10/SEZAUT/2013/INPR della Sezione delle Autonomie di questa Corte ove viene evidenziato che il rispetto del precetto costituzionale della copertura delle leggi di spesa si realizza attraverso un processo articolato, di cui la relazione tecnico-finanziaria deve dar conto, che consta di tre fasi:

- una fase diretta alla individuazione della tipologia giuridica dell’onere finanziario introdotto;
- una fase diretta alla quantificazione di tale onere;
- una fase diretta alla individuazione delle risorse utilizzabili.

La prima fase non rappresenta un mero adempimento formale, ma è funzionale alle altre due, poiché la legge, a seconda della tipologia di spesa introdotta, disciplina in modo diverso sia i meccanismi di quantificazione della spesa che le tecniche di copertura (art. 38 D. Lgs. n. 118/2011).

Dal punto di vista morfologico, infatti, le spese possono essere classificate in:

- spese inderogabili (non modulabili), spese rimodulabili (a loro volta distinte in fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno);

- spese ricorrenti o continuative, spese pluriennali.

Alle spese obbligatorie corrispondono, normalmente, diritti soggettivi dei destinatari e, pertanto, la legge che le introduce si limita a prevederne, al momento della fase di quantificazione, il possibile ammontare (c.d. previsione di spesa).

Nel caso di spese non obbligatorie, invece, di norma la legge ne predetermina l'importo e la durata massima (c.d. autorizzazione di spesa).

In questa fase, inoltre, come affermato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 10/SEZAUT/2013/INPR cit.), ogni onere introdotto deve essere *“obbligatoriamente inquadrato”* o fra le previsioni di spesa o fra le autorizzazioni di spesa.

Per le spese ricorrenti o continuative, cioè caratterizzate da *“una costante incidenza su una pluralità indefinita di esercizi finanziari”* (Corte cost. sentenza n. 26/2013), la disciplina è differenziata a seconda che abbiano o meno carattere obbligatorio: nel primo caso deve essere quantificato l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicato l'onere a regime; nel secondo caso la quantificazione dell'onere annuo può essere rinviata alla legge di bilancio (art. 38, comma 1, D. Lgs. n. 118/2011).

Per le spese pluriennali, *“aventi una consistenza variabile e circoscritta nel tempo”* (Corte cost. sentenza n. 26/2013), deve essere sempre indicato l'ammontare complessivo della spesa e la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi (art. 38, comma 2, D. Lgs. n. 118/2011).

Nella seguente tabella vengono riassunte le leggi regionali che hanno previsto una spesa sul bilancio della Regione 2019/2021, con i relativi capitoli di spesa. Sono escluse la legge di bilancio, la legge di stabilità ed il collegato. Come si vede, nel totale, le leggi regionali approvate nel 2019 prevedono nuovi oneri a carico del bilancio della Regione, per un totale di oltre 87 milioni di euro per il 2019 e di oltre 4 milioni per gli anni 2020 e oltre 2 milioni per il 2021.

Leggi regionali pubblicate nell'anno 2019				
Legge	capitolo	2019	2020	2021
LR 5/2019	U9090301301	65.165.918,22		
	U9090301304	20.000,00		
	U9090301302	764.000,00		
	U9090301303	230.000,00		
	U9011000701	185.366,28		
	U9011000702	47.101,58		
	U9011000703	15.756,14		
LR 9/2019	Capitolo Consiglio 82512	6.990,00		
LR 10/2019	U8201043801	63.708,17		
lr 17/2019	U0700110101	300.000,00	300.000,00	300.000,00
lr 19/2019	U0700110101	10.000,00	10.000,00	10.000,00
LR 21/2019	U 5201025301	700.000,00	500000	500.000,00
	U9070200505	2.000.000,00	2.000.000,00	300.000,00
	U5201025301	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	U9070200505	550.000,00	500.000,00	250.000,00
	U9150401902	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
	U9050300901	100.000,00	200.000,00	200.000,00
LR 23/2019	U8201043801	83.306,72		
lr 26/2019	U434110101	190.000,00		
LR 32	Capitolo Consiglio 82512	18.175,39		
LR 33	U8201043801	413.366,94		
lr 39/2019	Capitolo Consiglio 82512	194.135,58		
lr 40/2019	U8201043801	490.257,18		
lr 41/2019	U0700110101	15.000,00	15.000,00	15.000,00
lr 47/2019	U0700110101	5.000,00		
lr 49/2019	U8201043801	77.707,94		
lr 52/2019	Mis 09, Prog (U 09.03 vedere variazione)	14.837.000,00		
	TOTALI	87.582.790,14	4.125.000,00	2.175.000,00

Per la quasi totalità delle leggi di spesa in esame, si fa fronte ai nuovi o maggiori oneri introdotti dalle leggi onerose adottate nel corso del 2019 con le risorse già stanziata nel bilancio in corso (Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49). Tale tecnica di copertura, si fonda su una risorsa già presente in bilancio, o perché appositamente accantonata (come nel caso dei fondi speciali di cui all'art. 17, co. 1, lett. a), L. n. 196/09) o perché stanziata e non ancora spesa.

Solo le leggi regionali n. 5/2019 e n. 52/2019, sulla gestione del servizio di gestione dei rifiuti, prevede oltre che il capitolo di spesa su cui iscrivere i nuovi e maggiori oneri, anche il correlato capitolo di entrata che finanzia tale spesa.

In molti casi la legge si limita ad indicare la missione ed il programma del bilancio in corso nel quale reperire la copertura, ma è poi la relazione tecnica che, nella totalità dei casi, come si vede dalla tabella precedente, consente di individuare il capitolo specifico da cui attingere la risorsa.

Fondi Speciali

L'articolo 49 del D.lgs. n. 118 del 2011 prevede che possono essere iscritti nel bilancio regionale uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali, che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio. Questi fondi non possono essere utilizzati per la copertura di nuovi programmi di spesa, ma per il "prelievo" di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

Nel bilancio 2019, sono rinvenibili due fondi che possono assimilarsi a questa fattispecie, il "fondo per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio" (U0700110101 - parte corrente) e l'omologo fondo di parte capitale (U0700120101).

Sono stati entrambi utilizzati per la copertura di leggi perfezionate dopo l'approvazione del bilancio.

Sull'utilizzo dei fondi speciali, in particolar modo il fondo per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi, si segnala che le Sezioni riunite della Corte dei conti, con Deliberazione n. 4/RQ/2019, hanno evidenziato che non appare prudente utilizzare tali fondi per la copertura di oneri ultrannuali ovvero permanenti, e tra l'altro, ad elevato livello di incertezza. Sempre le Sezioni Riunite, con deliberazione n. 16/2019 hanno sottolineato che: *"caso diverso è quello della previsione di modalità di utilizzo di fondi in essere con l'indicazione del limite massimo di operatività finanziaria della norma. Si tratta di una tecnica legislativa che, per i suoi aspetti finanziari, non può non essere esente da osservazioni: infatti, l'indeterminatezza dell'onere effettivo, verificabile evidentemente solo ex post, non consente né la valutazione della dimensione finanziaria dell'intervento né la sua coerenza o meno sul piano quantitativo con lo*

stanziamento di riferimento, sicché l'interoimento medesimo non si configura come nuovo o maggiore onere ed assume di conseguenza solo una valenza programmatica, di fatto..”.

Di seguito una scheda riepilogativa degli utilizzi del “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del Bilancio”.

LEGGI CHE HANNO FATTO ACCESSO AL FONDO SPECIALE					
CAPITOLO		2019	2020	2021	DGR di variazione di bilancio
U0700110101 Risorse Autonome - FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AGLI ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI CHE SI PERFEZIONERANNO DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO, RECANTI SPESE DI PARTE CORRENTE (TABELLA A LEGGE FINANZIARIA REGIONALE).	STANZIAMENTI INIZIALI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	lr 17/2019	300.000,00	300.000,00	300.000,00	DGR N. 319/2019
	LR 19/2019	10.000,00	10.000,00	10.000,00	DGR N. 320/2019
	lr 41/2019	15.000,00	15.000,00	15.000,00	DGR N. 573/2019
	LR 47 / 2019	5.000,00			DGR N. 578/2019
	variazione di assestamento	170.000,00			
	TOTALE	500.000,00			
	ECONOMIA DA RENDICONTO 2019	500.000,00			

Nella tabella che precede vengono evidenziate anche le Deliberazioni di Giunta Regionale di variazione di bilancio a seguito dell'approvazione delle singole leggi. Come si vede nella tabella, per il 2019, la differenza tra lo stanziamento e la somma di quanto impegnato a seguito dell'approvazione delle singole leggi, coincide perfettamente con le economie da rendiconto 2019 (preconsuntivo). Trattandosi di un fondo, infatti, si è provveduto ad effettuare i singoli prelevamenti, con variazioni di bilancio, per finanziare i pertinenti capitoli relativi alle singole leggi.

Leggi per le quali la copertura finanziaria viene effettuata con la tecnica del tetto di spesa.

Per alcune leggi, indicate nella tabella seguente, il legislatore regionale ha previsto, espressamente, la copertura mediante la fissazione di un limite massimo delle risorse disponibili, cosiddetto tetto di spesa.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, con Deliberazione n. 4/RQ/2019, hanno evidenziato che *“...il ricorso, a copertura, alla tecnica del tetto di spesa, se può ritenersi ragionevole laddove l'onere sottostante presenti una accentuata flessibilità, non sempre è coerente con la dimensione dell'intervento legislativo e soprattutto con il livello di automaticità del relativo impatto sui bilanci: in tal ipotesi, è lo stesso limite di spesa a poter risultare travolto ovvero trascinato dalla pressione degli elementi di base che determinano l'onere, soprattutto se si è in presenza non solo di diritti soggettivi come tali espressamente conclamati dalla norma, ma anche di una serie di situazioni soggettivamente rilevanti e difficilmente comprimibili ovvero modulabili per tener conto delle risorse di volta in volta disponibili...”*.

La tabella sottostante evidenzia le leggi che fanno ricorso, espressamente, alla tecnica del tetto di spesa:

Legge		Tipologia di copertura
N.	Titolo	
17	Legge regionale 31 maggio 2019, n. 17 - Interventi per l'assistenza a favore dei ciechi pluriminorati. (BURC n. 61 del 3 giugno 2019) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 25 giugno 2019, n. 27)	Art. 4 - (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 nel limite annuale massimo di 300.000 euro , si provvede con le risorse disponibili al programma 20.03 - Altri Fondi - dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo. 2. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 con prelievo dal programma 20.03 e allocazione al programma U.12.08 in un capitolo di nuova istituzione. 3. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.
19	Legge regionale 31 maggio 2019, n. 19 - Istituzione del premio di studi economici in memoria di Don Carlo De Cardona. (BURC n. 61 del 3 giugno 2019)	Art. 5 (Disposizioni finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, nel limite annuale massimo di 10.000,00 euro , si provvede con le risorse disponibili al Programma 20.03 - Altri Fondi - dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019 - 2021, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo. 2. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021, con prelievo dal Programma 20.03 - Altri Fondi - e allocazione al Programma 01.01 - Organi istituzionali - dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo. 3. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.
26	Legge regionale 25 giugno 2019, n. 26 - Modifiche alla l.r. 14/1984 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro). (BURC n. 70 del 26 giugno 2019)	Art. 4 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente alla Missione 12, Programma 02 (U.12.02) capitolo 434110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019/2021.

29	Legge regionale 25 giugno 2019, n. 29-Storicizzazione risorse del precariato storico. (BURC n. 70 del 26 giugno 2019)	Al fine di favorire il superamento del precariato dei lavoratori di cui leggi regionali 13 gennaio 2014, n. 1 (Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125), 2 agosto 2013, n. 40 (Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel bacino regionale e non ancora utilizzati) e 8 novembre 2016, n. 31 (Norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità ed ex articolo 7 D.lgs. n. 469/1997 nel bacino regionale calabrese), è confermata l'autorizzazione annuale di spesa di 40.375.402,64 euro , allocata alla Missione 15, Programma 03 (U15.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.
----	---	--

Leggi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Al fine di un inquadramento sistematico della fattispecie, si richiamano le previsioni dell'art. 73 del D.lgs. n. 118/2011 che, anche per le Regioni, ha individuato, con elencazione tassativa, le tipologie di passività suscettibili di riconoscimento, individuate in quelle derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b); d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Nel corso del 2019 sono state approvate dal Consiglio Regionale n. 9 leggi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un totale di € 1.347.647,92 in riferimento al 2019 oltre ad € 126.576,46 con imputazione al 2018 ed € 177.861,26 con riferimento al 2017.

Le leggi di riconoscimento del debito proposte dalla Giunta Regionale sono state in totale n. 6, mentre quelle proposte dal Consiglio sono state in totale n. 3.

LEGGI DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO				
GIUNTA	CAPITOLO	2017	2018	2019
LR 10/2019	U8201043801			63.708,17
LR 23/2019	U8201043801			83.306,72
	U9090501101		12.943,23	
	U1204094401	46.921,24	24.808,47	
	U9011101601		47.396,79	
	U1204041401	72.849,34	40.772,97	
	U1204094301	1.760,00	655,00	
	U1204094402	8.805,10		
	U9150300702	47.525,58		
LR 33	U8201043801			413.366,94
LR 40/2019	U8201043801			490.257,18
LR 49/2019	U8201043801			77.707,94
	TOTALE GIUNTA	177.861,26	126.576,46	1.128.346,95
CONSIGLIO				
LR 9/2019	Capitolo 82512			6.990,00

LR 32/2019	Capitolo 82512			18.175,39
LR 39/2019	Capitolo 82512			194.135,58
	TOTALE CONSIGLIO			219.300,97
	TOTALE GENERALE	177.861,26	126.576,46	1.347.647,92

Per come si vede nella tabella precedente, nella quasi totalità dei casi le leggi regionali di riconoscimento del debito hanno trovato il finanziamento negli appositi capitoli di bilancio sia della Giunta che del Consiglio, ovverosia, il capitolo U8201043801 per la Giunta ed il capitolo 82512 per il Consiglio.

leggi di riconoscimento del debito				
GIUNTA	CAPITOLO	2019	2020	2021
PROGRAMMA 2003 - Altri fondi - U8201043801 Risorse Autonome FONDO PER DEBITI NEI CONFRONTI DI ENTI, PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, ISTITUZIONI ED ORGANISMI VARI DERIVANTI DA ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (ART 73, DECRETO LEGISLATIVO 23.06.2011. N.118)	STANZIAMENTI INIZIALI	2.500.000,00		
	LR 10/2019	63.708,17		
	LR 23/2019	83.306,72		
	LR 33/2019	413.366,94		
	LR 40/2019	490.257,18		
	LR 49/2019	77.707,94		
	variazione del 20/12/2019 n. 626	73.372,35		
	TOTALE	1.201.719,30	0,00	0,00
	DIFFERENZA TRA STANZIAMENTI E VARIAZIONI DI SPESA	1.298.280,70		
	ECONOMIE A RENDICONTO 2019	1.298.280,70		
CONSIGLIO	STANZIAMENTI INIZIALI	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Capitolo 82512 Articolo 512, recante "Fondo per rischi di soccombenza spese legali, transazioni e debiti fuori bilancio". bilancio 2019-2021 del Consiglio regionale della Calabria, esercizio 2019.	LR 9/2019	6.990,00		
	LR 32/2019	18.175,39.		
	LR 39/2019	194.135,58		
	TOTALE	201.125,58		

Nella tabella suesposta viene effettuato un monitoraggio sui capitoli di spesa relativi alla Giunta ed al Consiglio Regionale. Come si vede, per quanto riguarda il capitolo U8201043801, le economie risultanti dal rendiconto (preconsuntivo), coincidono perfettamente con la differenza tra gli stanziamenti iniziali del bilancio di previsione 2019 ed il totale delle somme previste dalle singole leggi regionali di riconoscimento del debito. Trattandosi di un fondo, infatti, si è provveduto ad effettuare i singoli

prelevamenti, con variazioni di bilancio, per finanziare i pertinenti capitoli relativi alle singole leggi di riconoscimento del debito.

Leggi regionali recanti il riconoscimento di debiti fuori bilancio nell'anno 2018						
Art. 73 D. Lgs. n. 118/2011					importi espressi in €	
L. R.	lett. a)	lett. b)	lett. c)	lett. d)	lett. e)	Totale
leggi regionali relativi alla Giunta Regionale						
LR 10/2019	63.708,17					63.708,17
LR 23/2019	387.744,44					387.744,44
LR 33/2019	413.366,94					413.366,94
LR 40/2019	490.257,18					490.257,18
LR 49/2019	34.224,00				43.483,94	77.707,94
leggi regionali relativi al Consiglio Regionale						
LR 9/2019	6.990,00					6.990,00
LR 32/2019	18.175,39					18.175,39
LR 39/2019	194.135,58					194.135,58
Totali	1.414.466,12					1.457.950,06
% sul totale	97,02				0,00	97,02

Come si vede dalla tabella già indicata, sul totale delle somme riconosciute come debiti fuori bilancio, la quasi totalità riguarda la lettera a) dell'art. 73, che afferisce alle sentenze esecutive.

La seguente tabella, invece, contiene i dati relativi alle Delibere di Giunta regionale di proposta di legge ed i dati relativi alle singole Delibere di Giunta di variazione di bilancio a seguito dell'approvazione delle singole leggi.

LEGGI DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE CON LE DGR DI PROPOSTA E LE DGR DI VARIAZIONE CONSEGUENTE ALL'APPROVAZIONE DELLE SINGOLE LEGGI		
LR	DGR di proposta riconoscimento DFB	DGR di variazione
LR 10/2019	DGR n. 43 del 4/2/2019	DGR n. 156 del 11/4/2019
LR 23/2019	DGR n. 105 del 22/3/2019	DGR n. 260 del 21/6/2019
LR 33/2019	DGR n. 213 del 28/5/2019	DGR n. 362 del 9/8/2019
LR 40/2019	DGR n. 338 del 26/7/2019	DGR n. 439 del 27/9/2019
LR 49/2019	DRG n. 508 del 30/10/2019	DGR n. 614 del 20/12/2019

Disamina delle singole leggi

Legge regionale 25 gennaio 2019, n. 1 - Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria). (BURC n. 17 del 25 gennaio 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa della Giunta regionale (P.L. 235/X), la proposta di legge risale al 09.05.2017, (delibera di GR n. 184 del 05.05.2017) e risulta approvata dalla IV Commissione consiliare, assetto e utilizzo del territorio nella seduta del 23.07.2018 e poi dalla Seconda Commissione bilancio con parere favorevole, in data 17.09.2018.

È allegato il parere positivo del Dirigente Generale del Dipartimento (prot. n. 38247 del 17.09.2018).

Alla proposta di legge, approvata con delibera di GR n. 184/2017 risulta allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui emerge che le modifiche alla Legge 47/2009 non comportano oneri finanziari in quanto riguardano esclusivamente l'adeguamento della Legge al quadro normativo intervenuto a seguito della cosiddetta riforma Delrio (Legge n. 56 del 7 aprile 2014) "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", nonché l'adeguamento alla Legge 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi" ed il recepimento della definizione di albero monumentale per come previsto dalla Legge stessa. Si attesta che le attività connesse al presente provvedimento non comportano oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come risulta dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 378 del 22.01.2019, quello di disciplinare organicamente le azioni e gli interventi diretti alla valorizzazione ed alla tutela degli alberi monumentali e della flora spontanea della Calabria.

La stessa relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermato che la legge, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 13 rubricato "*Clausola di invarianza finanziaria*" risulta che "*Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 25 gennaio 2019, n. 2 - Norme in materia di distretti turistici regionali, "zone a burocrazia zero" e nautica da diporto. Modifiche alla l.r. 8/2008. (BURC n. 17 del 25 gennaio 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare, la proposta di legge risale al 24.05.2018, e risulta approvata dalla Seconda Commissione bilancio con parere favorevole, in data 23.10.2018.

Risulta allegato il parere favorevole del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio (prot. n. 42281 del 23.10.2018).

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui emerge che la proposta di legge contiene esclusivamente norme di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come risulta dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 379 del 22.01.2019, quello di introdurre nella legislazione regionale i c.d. Distretti Turistici Regionali, mutuandoli dalla più recente legislazione nazionale (comma 7 articolo 3 decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 - convertito con modificazioni con la Legge 12 luglio 2011 n. 106) e adattandoli alle diverse esigenze e competenze regionali.

La stessa relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermato che: "*la proposta di legge contiene esclusivamente norme di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

PROFILI FINANZIARI: all'art. 11 rubricato "*norma finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione "*Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 25 gennaio 2019, n. 3 - Disposizioni in materia di partecipazione dei dirigenti regionali ai lavori delle commissioni consiliari - Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3. (BURC n. 17 del 25 gennaio 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 314/X), la proposta di legge risale al 19.01.2018, e risulta approvata dalla I Commissione consiliare, nella seduta del 15.05.2018 e poi dalla Seconda Commissione bilancio con parere favorevole, in data 23.10.2018.

Risulta allegato il parere positivo del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio con nota (prot. n. 35765 del 22.10.2018).

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui emerge che la legge è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come risulta dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 380 del 22.01.2019, quello di identificare il rapporto dialettico tra Commissione consiliare e i dipartimenti regionali. Infatti, i dipendenti regionali invitati a partecipare alle sedute prendono raramente parte alle sedute consiliari. La norma tende a regolamentare, in maniera equilibrata, tale evenienza. Infatti, si stabilisce che il dirigente deve essere convocato con tre giorni di anticipo, si stabilisce anche che il dirigente può partecipare o non partecipare, se non partecipa deve darne giustificazione. Se non partecipa senza addurre alcuna giustificazione, la sua mancata partecipazione deve essere valutata.

La stessa relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermato che la legge è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione illustrativa del testo.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 2 rubricato "*clausole di neutralità finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione "*Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionali*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 25 gennaio 2019, n. 4 - Norme per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale da destinare alla vendita diretta. (BURC n. 17 del 25 gennaio 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare oppure di iniziativa della Giunta regionale (P.L. 333/X), la proposta di legge risale al 24.04.2018, e risulta approvata dalla Seconda Commissione bilancio con parere favorevole, in data 22.11.2018.

È allegato il parere favorevole del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio (nota n. 46020 del 22.11.2018) del Dirigente Generale del Dipartimento agricolo e riserve agroalimentari, (nota prot. n. 45895 del 22.11.2018) e della task force commissionale del Dipartimento tutela della Salute (prot. n. 46027 del 22.11.2018).

Alla proposta di legge risulta allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui emerge che la legge non comporta alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio regionale ed ha mera natura ordinamentale.

Risulta allegata la scheda ATN del Settore legislativo sul progetto di legge, nota prot. n. 24210 del 25.05.2018 e nota prot. n. 29305 del 28.06.2018.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come si evince dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 381 del 22.01.2019, quello di tutelare e diversificare le piccole produzioni agricole e locali in analogia a quanto previsto con la legge regionale n. 15 del 2009 e del regolamento regionale n. 8 del 2013 in materia di ittiturismo e pesca turismo, nonché di conservare e preservare le tradizioni gastronomiche tipiche dei vari territori. La Regione mira, altresì, a sostenere (non con provvedimenti di carattere economico e finanziario) le piccole realtà produttive locali concorrendo a custodire antiche tradizioni, sapori e prodotti agricoli locali.

La stessa relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermato che la legge non comporta alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio regionale ed ha mera natura ordinamentale.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 9 rubricato "*Clausola d'invarianza finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione "*La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 25 gennaio 2019, n. 5 Disposizioni transitorie per la gestione del servizio di trattamento dei rifiuti urbani.

(BURC n. 18 del 25 gennaio 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa della Giunta regionale (P.L. 400/X), la proposta di legge risale al 17.01.2019, (delibera di GR n. 21 del 17.01.2019) e risulta approvata direttamente in aula.

Alla proposta di legge, approvata con delibera di GR n. 21 del 17.01.2019, è allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui risultano quantificati gli oneri.

Reca disposizioni transitorie per la gestione dei rifiuti e prevede variazioni di bilancio, necessarie a garantire la copertura finanziaria, così come previsto dall'articolo 2 del disegno di legge medesimo.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come emerge dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 382 del 22.01.2019, quello di apportare modifiche alla L.R. 14/2014.

La stessa relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risultano confermati gli oneri finanziari.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 2 rubricato "varianza finanziaria" la legge reca la seguente formulazione "... dall'attuazione della presente legge derivano maggiori oneri a carico dell'annualità 2019 del bilancio regionale 2019/2020, quantificati in euro 87.363.000,00, da iscrivere alla Missione 09, Programma 03 (U 09.03), dello stato di previsione della spesa di bilancio 2019-2021. 2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, si provvede con le entrate derivanti dai versamenti dei Comuni effettuati ai sensi dell'articolo 1, da iscrivere al Titolo3, Tipologia 500, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2019-2021, annualità 2019. 3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni all'annualità 2019 del bilancio di previsione 2019-2021".

La Giunta con delibera n. 158/2019 e con deliberazione n. 546/2019 ha effettuato le variazioni richieste dalla legge.

Nella tabella che segue, si espongono le modalità di copertura finanziaria adottati dalla legge in esame:

legge regionale n. 5/2019 e relativa Dgr n. 158 del 11 Aprile 2019 di variazione di bilancio			
CAPITOLO ENTRATA		CAPITOLO USCITA	
E9305990401	66.179.918,22	U9090301301	65.165.918,22
E9305990501	248.224,00	U9090301304	20.000,00
		U9090301302	764.000,00
		U9090301303	230.000,00
		U9011000701	185.366,28
		U9011000702	47.101,58
		U9011000703	15.756,14
TOTALE	66.428.142,22		66.428.142,22
importo quantificato nell'art. 2 della legge regionale			87.363.000,00
differenza non impegnata nella variazione di bilancio			20.934.857,78

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria per l'anno 2019.

La Sezione rammenta che la Corte costituzionale ha più volte precisato che «la copertura di nuove spese "deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri"»; e che l'indicazione della copertura «è richiesta anche quando alle nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme già iscritte nel bilancio, o perché rientrino in un capitolo che abbia capienza per l'aumento di spesa, o perché possano essere fronteggiate con lo «storno» di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli» (sentenza n. 272 del 2011).

La Sezione rappresenta che, come risulta dal Giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Calabria per l'anno 2018, i Comuni non sempre adempiono alle obbligazioni previste e, pertanto, si osservano ritardi ovvero omissioni dei versamenti previsti.

La Sezione riserva ulteriori approfondimenti circa la copertura in esercizi futuri.

Legge regionale 13 marzo 2019, n. 6 - Integrazione delle Aziende ospedaliere della città capoluogo della Regione.

(BURC n. 34 del 13 marzo 2019).

Il Governo con delibera C.d.M. dell'8 maggio 2019, ha deciso di impugnare l'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, e l'articolo 2, comma 1, della legge in esame.

La Legge è stata abrogata dall'art. 11, comma 2, l.r. 30 aprile 2020, n. 1.

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L.348/X), la prima proposta di legge risale al 12.06.2019, e risulta approvata dalla III Commissione consiliare, affari internazionali nella seduta del 14.02.2019 e poi dalla Seconda Commissione bilancio con parere favorevole, in data 06.03.2019.

Risulta allegato il parere favorevole Dirigente generale del Dipartimento tutela della salute, prot. n. 95097 del 06.03.2019 e del Dipartimento Bilancio, nota prot. n. 93810 del 05.03.2019.

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui emerge che la legge non comporta, né potrebbe comportare, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto, trattandosi di integrazione tra due aziende sanitarie, è diretta soltanto a razionalizzare e migliorare la fruibilità dei servizi sanitari.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come risulta dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 384 del 11.03.2019, quello di razionalizzare e ottimizzare l'offerta assistenziale dell'area centrale della Calabria mediante l'integrazione tra le Aziende ospedaliere Pugliese Ciaccio e Mater Domini, aventi sede nella città capoluogo di regione.

Tale scelta organizzativa è prevista anche nel piano operativo ed è stata più volte sollecitata dai Ministeri affiancanti. In tal senso è già intervenuta una intesa politico-istituzionale tra Regione Calabria e Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro. La stessa relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermato che la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale della Calabria, essendo la sua finalità quella di migliorare l'offerta assistenziale, assicurando la razionalizzazione della spesa assistenziale e ottimizzazione della garanzia di erogazione di servizi adeguati allo stato delle conoscenze scientifiche e ai bisogni dei cittadini.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 4 rubricato "*norma finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione "*la presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale*".

Il Governo, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08/05/2019, ha impugnato la legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale censurando diversi profili tra cui la mancata copertura finanziaria.

Legge regionale 13 marzo 2019, n. 6 è stata abrogata dall'art. 11, comma 2, l.r. 30 aprile 2020, n. 1.

Legge regionale 30 aprile 2019, n. 7 - Abrogazione della legge regionale 26 giugno 2018, n. 22 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria).

(BURC n. 50 del 3 maggio 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 426/X), la proposta di legge risale al 29.04.2019, risulta approvata direttamente in Consiglio.

Alla proposta di legge è allegata la relazione finanziaria.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come emerge dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 391 del 29.04.2019 quello di abrogare la legge regionale n. 22 del 2018 che è stata oggetto di impugnativa governativa. L'intervento abrogativo si rende opportuno in quanto il giudizio dinanzi alla Consulta rischia di concludersi con una pronuncia di illegittimità costituzionale.

La stessa relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui emerge che la legge contiene norme di carattere ordinamentale che non comportano spese a carico del bilancio regionale.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 2 rubricato "*clausola di invarianza finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione "*dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 2 maggio 2019, n. 8 - Modifiche e integrazioni alla Legge urbanistica della Calabria (l.r. 19/2002). (BURC n. 50 del 3 maggio 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 413/X), la proposta di legge risale al 26.2.2019, e risulta approvata dalla IV Commissione consiliare, Affari istituzionali nella seduta del 3.4.2019.

Alla proposta di legge, è allegata la relazione tecnico – finanziaria da cui emerge che la proposta di modifica legislativa della legge regionale n. 19/2002 non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione, poiché ha natura esclusivamente normativa. Tale non incidenza economica si riferisce a tutto l'articolo oggetto di modifica.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come risulta dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 385 del 29.04.2019, quello di modificare la legge regionale n. 19 del 2002 e di valorizzare il patrimonio territoriale al fine di ottenere una pianificazione sostenibile nell'ottica del contenimento del consumo del suolo. Gli interventi di modifica sono diretti a migliorare gli aspetti critici e dare concreta attuazione ai principi di legge e ad assicurare la definizione degli strumenti urbanistici. La stessa relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermato che le modifiche hanno carattere esclusivamente ordinamentale atteso che intervengono per conformare la disposizione esistente alle esigenze di un crescente dimensionamento degli abitati soprattutto nei piccoli centri calabresi. Si interviene, inoltre, al fine di ridurre i tempi e le procedure di approvazione dei Piani Strutturali Comunali e di introdurre la possibilità, in caso di variazioni del quadro normativo, di fissare tempi certi per l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni della legge ed al quadro territoriale a valenza paesaggistica.

PROFILI FINANZIARI: l'art. 5, rubricato "Invarianza della spesa", la legge reca la seguente formulazione "dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 2 maggio 2019, n. 9 - Riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (BURC n. 50 del 3 maggio 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 405/X), la proposta di legge risale al 31.1.2019, e risulta approvata dalla Seconda Commissione bilancio con parere favorevole, in data 07.02.2019.

La legge, ai sensi dell'art. 73, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio del Consiglio della Regione, derivanti da sentenze e altri titoli esecutivi, per la complessiva somma pari a € 6.990,00.

Alla proposta di legge, è allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui risultano quantificati gli oneri.

Il Settore legislativo del Consiglio con nota n. 4229 del 04.02.2019 ha trasmesso al Presidente della Seconda Commissione permanente, la scheda di analisi tecnico-normativa (scheda ATN) sulla proposta di legge, in cui non si evidenziano criticità dal punto di vista della copertura finanziaria.

Il Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria si è espresso, con parere favorevole, sul disegno di legge regionale, con verbale n. 240 del 07.02.2019.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio n. 387 del 29.04.2019 reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermato che la spesa è stata quantificata in ossequio alla deliberazione dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 63 del 29 novembre 2018 di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

La tabella 1 - oneri finanziari - contenuta nella stessa relazione, evidenzia quanto segue: l'art.1 della legge si riferisce ai debiti fuori bilancio di cui alla lett. a) dell'art. 73, c. 1 D. lgs. n. 118/2011 per un importo pari a € 6.990,00 e si riferisce a spesa corrente ovvero di carattere annuale.

La tabella 2 - copertura finanziaria - contenuta nella stessa relazione, evidenzia quanto segue: per l'anno 2019 Euro 6.990,00 vengono imputati al capitolo U82512.

PROFILI FINANZIARI: l'art. 2, rubricato "Copertura finanziaria", prevede che: "Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse disponibili del bilancio 2019-2021 del Consiglio regionale della Calabria, esercizio 2019, allocate al Programma U.20.03 Capitolo 82512 Articolo 512, recante "Fondo per rischi di soccombenza spese legali, transazione e debito fuori bilancio".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 2 maggio 2019, n. 10 - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) comma1, dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i."

(BURC n. 50 del 3 maggio 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa della Giunta regionale (P.L.410/X), la proposta di legge risale al 05.02.2019, (delibera di GR n. 43 del 04.02.2019) e risulta approvata dalla Seconda Commissione bilancio con parere favorevole, in data 06.03.2019.

La legge, ai sensi dell'art. 73, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria, derivanti da sentenze e altri titoli esecutivi, per la complessiva somma pari a € 63.708,17.

Alla proposta di legge, approvata con delibera di GR n. 43 del 2019 risulta allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui emerge la copertura finanziaria.

Alla proposta di legge, approvata con delibera di GR, è allegato il parere positivo dell'Ufficio legislativo della Giunta regionale (prot. n. 43 del 05.02.2019).

Il Settore legislativo del Consiglio con nota n. 7034 del 05.03.2019 ha trasmesso al Presidente della Seconda Commissione permanente, la scheda di analisi tecnico-normativa (scheda ATN) sulla proposta di legge, in cui non si evidenziano criticità dal punto di vista della copertura finanziaria.

Il Dirigente del Dipartimento bilancio, ha espresso parere positivo con nota n. 39810 del 05.03.2019.

Il Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria si è espresso, con parere favorevole, sul disegno di legge regionale, con verbale n. 241 del 07.02.2019.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio n. 388 del 2019 reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermato che la spesa è stata quantificata in ossequio ai decreti di riconoscimento adottati dai Dipartimenti in relazione all'art. 73, co.1, lett. a).

La tabella 1 - oneri finanziari - contenuta nella stessa relazione, evidenzia quanto segue: l'art. 1 della legge si riferisce ai debiti fuori bilancio di cui alla lett. a) dell'art.

73, c. 1 D. lgs. n. 118/2011 per un importo pari a € 63.708,17 e si riferisce a spesa corrente ovvero di carattere annuale.

La tabella 2 – copertura finanziaria- contenuta nella stessa relazione, evidenzia quanto segue: per l'anno 2019 Euro 63.708,17 vengono imputati al capitolo U8021043801.

PROFILI FINANZIARI: l'art. 2, rubricato "Copertura finanziaria", prevede che: "Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 1, si provvede per l'importo corrispondente a Euro 63.708,17 con le risorse allocate alla Missione U.20 "Fondi e Accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" (u.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019, per come indicato nella tabella1".

Con Delibera di Giunta Regionale n. 156 del 2019 sono state apportate le relative variazioni di bilancio.

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 7 maggio 2019, n. 11 - Disposizioni relative alla Città Metropolitana di Reggio Calabria in materia di gestione dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 14/2014.

(BURC n. 51 dell'8 maggio 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa della Giunta Regionale (P.L. 425/X), la proposta di legge risale al 08.04.2019, (delibera di GR n. 141 del 02.04.2019) e risulta approvata direttamente in consiglio.

Alla proposta di legge, approvata con delibera di GR n. 141 del 2019 è allegata la relazione tecnico - finanziaria. Dalla stessa emerge che la norma non comporta oneri finanziari a carico della Regione.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come risulta dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 386 del 29.04.2019, quello di stabilire che per l'ATO RC le funzioni della Comunità d'ambito di Reggio Calabria siano attribuite alla Città metropolitana di Reggio Calabria.

Inoltre viene stabilito che le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti esclusivamente la singola ARO, siano adottate dall'assemblea ristretta

prevista dall'articolo 4, comma 11, della medesima legge regionale n. 14 del 2014, alla quale partecipano esclusivamente i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa, convocata e presieduta dal sindaco del comune dell'ARO avente il maggior numero di abitanti.

La stessa relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermato che la legge non comporta oneri finanziari a carico della Regione, per come espressamente riportato dall'art. 2.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 2 rubricato "*clausole di invarianza finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione: "*Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionali*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 7 maggio 2019, n. 12 - Ratifica dell'accordo per l'istituzione dell'Area integrata dello Stretto tra la Regione Siciliana, la Regione Calabria, la Città metropolitana di Messina, la Città metropolitana di Reggio Calabria e la Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell'Area dello Stretto.

(BURC n. 51 dell'8 maggio 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 424/X), la proposta di legge risale al 04.04.2019, risulta approvata direttamente in Consiglio.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come si evince dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 389 del 29.04.2019, quello di ratificare il protocollo di intesa tra i Comuni di Messina e Reggio Calabria.

Il protocollo è finalizzato alla istituzione del bacino territoriale ottimale dell'Area integrata dello Stretto, mediante sua perimetrazione e individuazione/istituzione dell'ente di governo, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

Il protocollo non prevede determinazioni in merito, ma più semplicemente l'effettuazione di una istruttoria congiunta finalizzata ad assumere le più opportune determinazioni.

La stessa relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermato che il protocollo non prevede oneri finanziari. Dalle proposte di determinazioni conclusive circa l'istituzione del bacino territoriale ottimale dell'Area integrata dello Stato potrebbero insorgere oneri, ma trattasi di determinazioni che dovranno essere assunte in fase successiva all'attuazione del protocollo stesso, che si limiterà a individuare la proposta conclusiva.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 3 rubricato "*norma finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione "*Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 31 maggio 2019, n. 13 - Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al d.l. n. 174/2012.

(BURC n. 61 del 3 giugno 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 436/X), la proposta di legge risale al 28.05.2019, e risulta approvata direttamente in Consiglio.

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui emerge che dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Le spese derivanti dall'applicazione del Capi II trovano già copertura finanziaria negli stanziamenti allocati ai capitoli U1101010703, U1101010702 del Programma 01.01 dello stato di previsione del bilancio regionale 2019-2021, che presentano la necessaria disponibilità.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come risulta dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 392 del 28.05.2019, quello di introdurre per i consiglieri dell'IX legislatura - seguendo, anche rispetto alle modalità, le linee di indirizzo indicate nel Documento unitario - un'indennità a carattere differito calcolata con il metodo di calcolo contributivo.

La stessa relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata l'invarianza finanziaria per come emerge dalla seguente tabella:

Oneri finanziari:				
Articolo	Descrizione spese	Tipologia di spesa Corrente (C) Investimento (I)	Carattere temporale Annuale (A) Pluriennale (P)	Importo
2-4	Non generano nuovi o maggiori oneri finanziari, ma si determina un risparmio pari a 1.249.588,00 € annui (3.748.764,00 nel triennio)	C	P	- 3.748.764,00 € (minori oneri)
14	Indennità fine mandato (erogazione nell'esercizio 2020 per € 790.500,00, a fronte di un'entrata correlata pari a € 94.860,00)	C	P	695.640,00 €
17	In combinato disposto con gli articoli dal 6 al 10, si realizza un incremento di spesa nel triennio 2020-2022, pari ad euro 209.907,75, a cui sono correlate entrate pari a 252.756,00 €			- 42.848,25 € (minori oneri)

PROFILI FINANZIARI: all'art. 20 rubricato "Clausola di invarianza" la legge reca la seguente formulazione: "dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 31 maggio 2019, n. 14 - Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005).

(BURC n. 61 del 3 giugno 2019).

Il Governo con delibera C.d.M. del 19 luglio 2019, ha deciso di impugnare l'articolo 1 della presente legge.

La Corte costituzionale con sentenza n. 133 del 2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 31 maggio 2019, n. 14, recante «Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 435/X), la proposta di legge risale al 28.05.2019 risulta approvata direttamente in consiglio.

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui emerge la clausola di invarianza finanziaria.

La legge in esame, per come risulta dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 393 del 28.05.2019, si pone quale obiettivo quello di fornire chiarezza interpretativa circa la normativa riguardante la struttura speciale consiliare, denominata "Ufficio Stampa", di cui all'art. 11, comma 1, della l.r. 8/1996.

In particolare, l'intervento del legislatore del 2005, che si è sostanziato nella mera soppressione dell'ultimo periodo del citato comma 1 "L'incarico è conferito per la durata della legislatura e può essere rinnovato", non ha consentito agli uffici amministrativi di individuare l'effettiva ratio legis, stante, altresì, la carenza di una adeguata relazione di accompagnamento a supporto della proposta di legge, così lasciando, di fatto, all'interprete il difficile compito di dare corpo alla norma in sede di sua attuazione, nel rispetto dei principi generali in materia.

La stessa relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata la quantificazione degli oneri. L'art. 2 contiene l'attestazione della neutralità finanziaria, discendente proprio dalla stessa natura dell'intervento interpretativo, che, in quanto tale, è inidoneo a incidere su esercizi finanziari già consolidati.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 2 rubricato "*Clausola di neutralità finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione: "*dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

La Sezione rileva la carenza di una relazione tecnica finanziaria redatta dal Dipartimento Bilancio della Giunta regionale che certifichi la capienza, nei suddetti capitoli di bilancio, dell'ulteriore somma attualmente quantificata in Euro 619.762,00.

La quantificazione ed il conseguente stanziamento delle somme, nei capitali di bilancio, è avvenuta nel momento di approvazione del bilancio di previsione e quindi a dicembre 2018. In tale data non si poteva certo tenere conto degli attuali nuovi oneri previsti dalla legge in esame.

La norma, all'art. 2, prevede la clausola di neutralità finanziaria.

Si rileva *a contrariis* che la prevista applicazione retroattiva dell'intervento normativo comporta nuovi oneri, quantificati in oltre 600 mila euro, come emerge, peraltro, dalla relazione tecnico finanziaria allegata alla deliberazione di Consiglio.

Il Governo, con Delibera del Consiglio dei ministri del 19.07.2019 ha impugnato dinanzi alla Corte costituzionale la legge regionale in esame per contrasto, tra l'altro, con l'art. 97, comma quarto, Cost.

Con sentenza n. 133 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 31 maggio 2019, n. 14, recante «Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005)» poiché *“la norma impugnata (...) si pone in aperta violazione dell'art. 97, quarto comma, Cost., oltre a contrastare con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3, primo comma, Cost.”*.

Legge regionale 31 maggio 2019, n. 15 – Modifiche alla l.r. 37/2015.

(BURC n. 61 del 3 giugno 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa della Giunta regionale (P.L. 434/X), la proposta di legge risale al 28.05.2019 (delibera di GR n. 203 del 28.05.2019) e risulta approvata direttamente in Consiglio.

Alla proposta di legge, approvata con delibera di GR n. 203 del 2019, risulta allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui si evince che la proposta di legge non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione, poiché è da ritenersi esclusivamente di natura ordinamentale.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come risulta dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 394 del 28.05.2019, quello di apportare modifiche alla legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 e s.m.i., al fine di recepire le disposizioni del decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019 recante “Disposizioni urgenti per il rilascio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (c.d. “sblocca cantieri”).

La stessa relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermato che la legge non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione, poiché è da ritenersi esclusivamente di natura ordinamentale.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 8 rubricato "*clausole di invarianza finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione "*Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

La legge in esame risulta abrogata dalla L.R. n. 37/2019.

Legge regionale 31 maggio 2019, n. 16 Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11. (BURC n. 61 del 3 giugno 2019).

Il Governo, con delibera C.d.M. del 31 luglio 2019, ha deciso di impugnare la presente legge per contrasto con gli artt. 81, 97 e 117, comma 3, Cost.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 163 del 2020 ha dichiarato: l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 31 maggio 2019, n. 16 (Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 395/X), la proposta di legge risale al 23.05.2019, risulta approvata direttamente in Consiglio.

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui emerge l'invarianza di spesa.

La legge in esame, per come risulta dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 395 del 28.05.2019, è di interpretazione autentica di una precedente normativa in materia di organismi partecipati prevedono che l'art.1 della legge regionale 27 aprile 2015 n. 11 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015), si interpreta nel senso che esso non si applica alle società "in house providing" e alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione Calabria o dai propri enti strumentali che operano prevalentemente nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale.

Si dispone altresì che per le società di cui all'articolo 1, la Regione Calabria applica esclusivamente le disposizioni normative statali in materia, con particolare riferimento all'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata la neutralità finanziaria.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 3 rubricato "*clausola di invarianza finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione: "*Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale*".

Il Governo ha impugnato la norma dinanzi alla Corte costituzionale con delibera del Consiglio dei ministri del 31/07/2019.

Rileva, questa Corte dei Corte che, come evidenziato dal Governo, la norma, potenzialmente, avrebbe l'effetto di sottrarre *ab origine* ai vincoli di contenimento gli organismi citati con effetti finanziari negativi in termini di minor risparmio. Effetti negativi che non paiono compensabili per effetto dell'articolo 2 della legge in esame, secondo il quale per le società citate la Regione applica esclusivamente le norme statali in materia, con particolare riferimento all'articolo 19 del decreto legislativo n. 175/2016.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 163 del 2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 31 maggio 2019, n. 16 (Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11) "*in ragione della fondatezza della questione proposta con riferimento all'art. 81 Cost.*".

Legge regionale 31 maggio 2019, n. 17 - Interventi per l'assistenza a favore dei ciechi pluriminorati.

(BURC n. 61 del 3 giugno 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L.217/X), la proposta di legge risale al 07.03.2017. Risulta approvata dalla III Commissione consiliare, Affari Internazionali, nella seduta del 07.12.2017, e poi dalla Seconda Commissione bilancio, con parere favorevole, in data 06.05.2019.

Con nota prot. n. 15335 del 29.03.2018, il Dipartimento Bilancio della Regione evidenziava delle criticità sul disegno di legge, poi recepite in commissione bilancio. Risulta allegato il parere positivo del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio (prot. n. 173901 del 06.05.2019).



Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico – finanziaria da cui si evince la qualificazione degli oneri.

La legge in esame ha come obiettivo principale - attesa la rilevanza sociale dei cechi pluriminorati, per come risulta dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 396 del 28/05/2019 - quello di realizzare i presupposti giuridici per creare una rete di assistenza solidaristica, al fine di sostenere le associazioni di categoria impegnate nell'assistenza, alle persone cieche pluriminorate ed alla loro famiglia, per realizzare sostanzialmente, e non solo formalmente, l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa del cieco pluriminorato.

La stessa relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risultano quantificati gli oneri. È precisato che per la qualificazione degli oneri finanziari della presente legge si prendono in considerazione stime parametriche valutando altre leggi regionali e nazionali.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 4 rubricato "norma finanziaria" la legge reca la seguente formulazione: "1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per gli esercizi finanziari 2019,2020 e 2021 nel limite annuale massimo di 300.000 euro, si provvede con le risorse disponibili al programma 20.03 – Altri Fondi – dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.

2. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 con prelievo dal programma 20.03 e allocazione al programma U.12.08 in un capitolo di nuova istituzione.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione".

La giunta Regionale con Deliberazione n. 319/2019 ha approvato le relative variazioni di Bilancio.

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 31 maggio 2019, n. 18 - Modifica alla legge regionale n. 2/2019. (BURC n. 61 del 3 giugno 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 415/X), la proposta di legge risale al 27.02.2019 e risulta approvata dalla Seconda Commissione bilancio con parere favorevole in data 06.03.2019.

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui emerge l'invarianza finanziaria.

Risulta allegata la scheda ATN del Settore legislativo sul progetto di legge (nota prot. n. 7189 del 06.03.2019).

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come si evince dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 397 del 28.05.2019, quello di modificare gli art. 2 e 6 della legge 2/2019, onde snellire il procedimento da seguire per l'individuazione dei distretti turistici regionali.

La stessa relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermato che la legge, contenendo disposizioni a carattere squisitamente ordinamentale, che espressamente richiamano al rispetto della normativa nazionale, non comporta oneri per il bilancio regionale.

PROFILI FINANZIARI: all'art.3 rubricato "*norma finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione: "*La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 31 maggio 2019, n. 19 - Istituzione del premio di studi economici in memoria di Don Carlo De Cardona.

(BURC n. 61 del 3 giugno 2019)

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 261/X), la proposta di legge risale al 20.07.2017, e risulta approvata dalla III Commissione consiliare, Affari Istituzionali nella seduta del 29.01.2019 e poi dalla Seconda Commissione bilancio con parere favorevole, in data 06.03.2019, con la riformulazione della norma finanziaria e della relazione tecnica-finanziaria.

Con nota n. 7176 del 06.03.2019, il Dipartimento Bilancio della Regione evidenziava delle criticità sul disegno di legge poi recepite in commissione bilancio.

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui risultano modificati gli oneri.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come si evince dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 398 del 2019, quello di promuovere una rassegna regionale di Studi Economici, in memoria di Don Carlo De Cardona, illustre calabrese che ha impegnato la propria esistenza nella costituzione di opere sociali e nelle conquiste democratiche e civili della regione.

La stessa relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui emerge che, per gli oneri di cui all'articolo 2, è stato fissato un tetto massimo pari a Euro 5.000,00 per ciascun premio, per un totale pari a 10.000,00 Euro annui, al lordo delle ritenute fiscali previste per legge.

Pertanto, il totale da inserire come posta in bilancio è pari a Euro 10.000,00 annui per gli anni 2019 - 2020 - 2021.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 5 rubricato *“Disposizioni finanziarie”* la legge reca la seguente formulazione: *“1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, nel limite annuale massimo di 10.000,00 euro, si provvede con le risorse disponibili al Programma 20.03 - Altri Fondi - dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019 - 2021, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.*

2. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021, con prelievo dal Programma 20.03 - Altri Fondi - e allocazione al Programma 01.01 - Organi istituzionali - dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 320 del 2019 ha effettuato le relative variazioni di Bilancio.

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 21 giugno 2019, n. 20 - Modifiche alla denominazione e alle competenze della Commissione contro la 'ndrangheta di cui alla l.r. 50/2002. (BURC n. 67 del 21 giugno 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 346/X), la proposta di legge risale al 01.06.2019, e risulta approvata dalla I Commissione consiliare, nella seduta del 26.06.2018 e poi dalla Seconda Commissione bilancio, con parere favorevole, in data 29.06.2018.

Con nota prot. n. 227012 del 29.06.2019, il Dipartimento Bilancio della Regione ha dato parere positivo nel disegno di legge.

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui si palesa l'invarianza finanziaria.

La legge in esame, per come si evince dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 388 del 17.06.2019, reca modifiche alla denominazione e alle competenze della Commissione contro la ndrangheta di cui alla l.r. 50/2002.

La stessa relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata l'invarianza finanziaria.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 5 rubricato "*Clausola di invarianza finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione: "*Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 21 giugno 2019, n. 21- Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo in Calabria.

(BURC n. 67 del 21 giugno 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa della Giunta regionale (P.L. 362/X), la proposta di legge risale al 20.08.2018, (delibera di GR n. 352 del 10.08.2018) e risulta approvata dalla III Commissione consiliare, Affari Internazionali nella seduta del 26.10.2018 e poi dalla Seconda Commissione bilancio con parere favorevole, in data 06.05.2019.

Con nota prot. n. 7176041 del 06.03.2019, il Dipartimento Bilancio della Regione evidenziava delle criticità sul disegno di legge poi recepite in commissione bilancio. Risulta quindi allegato il parere positivo del Dirigente generale del Dipartimento (prot. n. 1739010 del 06.05.2019). Alla proposta di legge, approvata con delibera di GR n. 352 del 2018, risulta allegata la relazione tecnico – finanziaria da cui si evince la copertura degli oneri.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come si palesa dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 400 del 17.06.2019 quello di sostenere e stimolare con continuità di azione il progressivo sviluppo qualitativo della cultura e della filiera cinematografica in Calabria fornendo idoneo supporto finanziario, strutturale, centro di competenza e consulenza, promuovendo e sostenendo la produzione di opere cinematografiche, televisive, web, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere in Calabria. L'obiettivo strategico primario della Giunta regionale è quello di attrarre sul territorio regionale, attraverso finanziamenti, contributi e supporto logistico, imprese di produzione nazionali ed internazionali e strutturare il comparto audiovisivo regionale, promuovendo una rinnovata attrattività della regione, industriale e turistica.

La stessa relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risultano confermati e qualificati gli oneri finanziari per ogni singolo articolo della legge.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 13 rubricato "copertura finanziaria" la legge reca la seguente formulazione: "1. Alla copertura degli oneri derivanti dalle attività e degli interventi previsti dagli articoli 7 e 9 della presente legge, quantificati in euro 800.000,00 per l'esercizio finanziario 2019 e in euro 600.000,00 per le annualità 2020 e 2021, si provvede con le risorse già allocate alla missione 05, programma 02 (U05.02) del bilancio di previsione 2019-2021.

2. Alla copertura degli oneri relativi alle attività e agli interventi disciplinati agli articoli 8 e 10, quantificati complessivamente in euro 20550.000,00 per l'annualità 2019, in euro 2.500.000,00 per l'annualità 2020 e in euro 550.000,00 per l'anno 2021, si provvede con le risorse del Piano di azione e coesione 2014-2020, Asse 6, Obiettivo specifico 6.8, Azione 6.8.3, allocate alla missione 07, programma 02 (U07.02) il bilancio di previsione 2019-2021.

3. Per la realizzazione delle attività e degli interventi previsti dall'articolo 11, i cui oneri sono quantificati in euro 1.000.000,00 per l'annualità 2019 e in euro 500.000,00 in ciascuna delle annualità 2020 e 2021, si provvede con le risorse del Piano di azione e coesione 2014-2020, Asse 8, Obiettivo specifico 8.5, Azione 8.5.1, allocate alla missione 15, programma 04(U15.04) del bilancio di previsione 2019-2021.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle attività previste dall'articolo 12, quantificati in euro 100.000,00 per l'annualità 2019 e in euro 200.000,00 in ciascuna delle annualità 2020 e 2021, si provvede con le risorse del Piano di azione e coesione 2014-2020, Asse 6, Obiettivo specifico 6.7, Azione 6.7.2, allocate alla missione 05, programma 03 (U05.03) del bilancio di previsione 2019-2021.

5. Per gli esercizi successivi all'anno 2021, i contributi di cui al presente articolo sono consentiti nei limiti della disponibilità di risorse per come stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

Quantificazione e copertura oneri finanziari:

Oneri finanziari e copertura finanziaria				
Articolo	2019	2020	2021	Copertura finanziaria
Art.7 Funzionamento	700.000,00	500.000,00	500.000,00	Risorse Autonome Missione 05- Programma 02 Cap U5201025301
ART.8 Produzione	2.000.000,00	2.000.000,00	300.000,00	Fondi PAC-6.8.3 Missione 07- Programma 02 cap U9070200505
ART. 9 Sale d'essai	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Risorse Autonome Missione 05- Programma 02. Cap U5201025301
ART. 10 Festival	550.000,00	500.000,00	250.000,00	Fondi PAC-6.8.3 Missione 07, Programma 02 Cap U9070200505
ART.11 Formazione	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	Fondi PAC 8.5.1 Missione 15, Programma 04 capitoli U9150401902- U9150401903- U9150401905
ART.12 Catalogazione	100.000,00	200.000,00	200.000,00	Fondi PAC 6.7.2 - Missione 05- Programma 03 Cap U9050300901
Totale	4.450.000,00	3.800.000,00	1.850.000,00	10.100.000,00

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 21 giugno 2019, n. 22 - Auto recupero del patrimonio immobiliare pubblico.

(BURC n. 67 del 21 giugno 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa della Giunta regionale (P.L. 367/X), la proposta di legge risale al 24.09.2019, (delibera di GR n. 284 del 04.07.2018) e risulta approvata

dalla IV Commissione consiliare, Affari Istituzionali, affari generali e normativa elettorale nella seduta del 25.10.2018 e poi dalla Seconda Commissione bilancio, con parere favorevole, in data 07.02.2019.

Con nota prot. n. 396398 del 22.11.2018, il Dipartimento Bilancio della Regione evidenziava delle criticità sul disegno di legge poi recepita in commissione bilancio per come risulta dalla nota dello stesso Dipartimento prot. n. 50941 del 06.02.2019.

Alla proposta di legge, approvata con delibera di GR è allegata la relazione tecnico – finanziaria.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come si evince dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 401 del 17.06.2019, quello di regolare gli interventi di auto recupero, cioè interventi per il recupero di edifici pubblici abbandonati cui gli assegnatari, riuniti in cooperative o associazioni, contribuiscono direttamente. Gli assegnatari ricevono l'alloggio in locazione per un periodo di tempo proporzionale rispetto al contributo erogato ed ottengono lo scomputo dai canoni da corrispondere all'ente pubblico proprietario dell'immobile del valore degli oneri economici sostenuti per la realizzazione degli interventi di recupero. La possibilità di accedere a questa forma di agevolazione è riservata a individui e famiglie che rientrano nei criteri stabiliti per l'edilizia sociale.

Il bene altrimenti abbandonato potrà essere recuperato con il contributo di risorse private e verrà affidato a soggetti che, avendo contribuito al recupero con risorse proprie, saranno responsabilizzati nei confronti del bene interessato.

La presente legge prevede l'intervento di recupero sia realizzato dalle organizzazioni di auto recupero.

La stessa relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermato che la legge reca esclusivamente norme di carattere ordinamentale e non reca oneri a carico del bilancio generale della Regione Calabria.

PROFILI FINANZIARI: all'art.8 rubricato "*Clausola di invarianza finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione: "*1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 21 giugno 2019, n. 23 - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (BURC n. 67 del 21 giugno 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare della Giunta regionale (P.L. 422/X), la proposta di legge risale al 25.03.2019, (delibera di GR n.105 del 22/03/2019) e risulta approvata dalla Seconda Commissione bilancio con parere favorevole, in data 06.05.2019.

La legge, ai sensi dell'art. 73, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria, derivanti da sentenze e altri titoli esecutivi, per la complessiva somma pari a € 387.744,44 per come dettagliato nella Tabella allegata alla legge in esame.

Alla proposta di legge, approvata con delibera di GR, è allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui emerge la copertura nel dettaglio.

Risulta, altresì, allegato il parere dell'Ufficio legislativo della Giunta regionale (prot. n. 104802 del 13.03.2019).

Il Settore legislativo del Consiglio, con nota prot. n. 12765 del 30.04.2019, ha trasmesso al Presidente della Seconda Commissione permanente, la scheda di analisi tecnico-normativa (scheda ATN) sulla proposta di legge, in cui non si evidenziano criticità dal punto di vista della copertura finanziaria.

Il Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria ha espresso parere favorevole sul disegno di legge regionale, con verbale n. 251 del 03.05.2019.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio n. 402 del 2019 reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermato che la spesa è stata quantificata in ossequio ai decreti di riconoscimento adottati dai Dipartimenti in relazione all'art. 73, co.1, lett. a).

La tabella 1 - oneri finanziari - contenuta nella stessa relazione, evidenzia quanto segue: l'art. 1, co. 1 e 2 della legge si riferisce ai debiti fuori bilancio di cui alla lett. a) dell'art. 73, c. 1 D. lgs. 118/2011 per un importo pari a € 387.744,44 e si riferisce a spesa corrente di carattere annuale;

La tabella 2 - copertura finanziaria - contenuta nella stessa relazione, evidenzia quanto segue:

Oneri finanziari				
Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ investimento	Carattere Temporale Annuale/Pluriennale	Importo
Art. 1 commi 1 e 2	DFB lett. a) art. 73, c. 1 D.Lgs. 118/2011	C	A	Comma 1 € 83.306,72 Comma 2 € 304.437,72
Copertura finanziaria:				
Programma/Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
U8201043801 Missione U.20 Programma 03 (U.20.03)			83.306,72	83.306,72
U9090501101 Missione U.09 Programma 05 (U.09.05)		12.943,23		12.943,23
U1204094401 Missione: U.01 Programma 04 (U.01.04)	46.921,24	24.808,47		71.729,71
U9011101601 Missione: U.01 Programma 11 (U.01.11)		47.396,79		47.396,79
U1204041401 Missione U.01 Programma 11 (U.01.11)	72.849,34	40.772,97		113.622,31
U1204094301 Missione U.01 Programma 03 (U.01.03)	1.760,00	655,00		2.415,00
U1204094402 Missione U.01 Programma 04 (U.01.04)	8.805,10			8.805,10
U9150300702 Missione U.15 Programma 03 (U.15.03)	47.525,58			47.525,58
Totale	177.861,26	126.576,46	83.306,72	387.744,44

Gli importi riferiti agli anni 2017 e 2018 sono già oggetto di regolarizzazione contabile.

PROFILI FINANZIARI: l'art.2, rubricato "Copertura finanziaria", prevede che: "1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede per l'importo corrispondente a 83.306,72 euro, con le risorse allocate alla Missione U.202 "Fondi e Accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" (U. 20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019, per come indicato nella tabella numero 1.

2. Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 1, comma 2, non comporta oneri a carico delle annualità del bilancio regionale 2019/2021 in quanto relativo a procedure esecutive pagate e quietanzate dal tesoriere regionale in qualità di terzo pignorato, che sono state oggetto di regolarizzazione contabile negli esercizi finanziari precedenti, e a fronte dei quali sono stati oggetto di regolarizzazione contabile negli esercizi finanziari precedenti, e a fronte dei quali sono stati già assunti impegni contabili per 177.861,26 euro nell'anno 2017 e per 126.576,46 euro per l'anno 2018, per come dettagliato nell'allegata tabella numero 2.

3. La Giunta regionale, per la copertura dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio annuale 2019 e pluriennale 2019-2021 approvato con legge regionale 21 dicembre 2018, n.49 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021).

Rileva la Corte:

1) in relazione alla somma pari a €uro 177.861,26 si tratta di riconoscimento di debiti fuori bilancio relativi a procedure esecutive di pignoramento già conclusi con prelievo di somme presso il tesoriere.

Le singole somme sono generate da diversi decreti di impegno relativi all'anno 2017.

2) in relazione alla somma pari a €uro 111.870,66 si tratta di riconoscimento di debiti fuori bilancio relativi a procedure esecutive di pignoramento già conclusi con prelievo di somme presso il tesoriere.

Le singole somme sono state generate da decreti di impegno relativi all'anno 2018.

3) in relazione alle somme pari a €uro 14.705,60 si tratta di riconoscimento di debiti fuori bilancio relativi a procedure esecutive di pignoramento già conclusi con prelievo di somme presso il tesoriere.

Le singole somme sono state generate da decreti di impegno relativi all'anno 2018.

Questa modalità di gestione delle spese può ritenersi legittima.

Invero, l'impegno non può procedere, né giuridicamente né logicamente, la disposizione di utilizzo delle risorse, rappresentata dalla legge regionale di spesa.

I pignoramenti presso il tesoriere rappresentano eccezione a questo principio.

Alla luce del principio della competenza finanziaria, come esplicitato dal principio contabile 6.3 (all.4/2) del D.lgs. n. 118/2011, qualora alla fine dell'esercizio risultino pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive non regolarizzate, in quanto nel bilancio non sono previsti i relativi stanziamenti o impegni, è necessario registrare l'impegno nell'ambito della elaborazione del rendiconto. Contestualmente si avviano le procedure di riconoscimento del debito presso il Consiglio, segnalando le ragioni che non hanno consentito la necessaria variazione di bilancio.

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 25 giugno 2019, n. 24 - Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza).

(BURC n. 70 del 26 giugno 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare, (P.L. 441/X), la proposta di legge risale al 5.6.2018 e risulta approvata direttamente in Aula.

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico-finanziaria da cui si evince l'invarianza finanziaria.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come risulta dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 408 del 24.6.2019 quello di modificare esclusivamente l'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza). L'intervento di novella normativa si rende opportuno al fine di chiarire che sono escluse dalle limitazioni temporali e dal cosiddetto distanziometro, di cui all'articolo 16 della l.r. 9/2018, alcune tipologie di gioco che, in quanto di per sé non idonee a indurre una dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, esulano dalla *ratio* della stessa disposizione normativa regionale, volta a prevenire e contrastare il rischio della indicata dipendenza.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata l'invarianza di oneri finanziari.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 2 rubricato "*norma finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione "*dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 25 giugno 2019, n. 25 - Modifiche all'articolo 4 della l.r. 8/2019.

(BURC n. 70 del 26 giugno 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare, (P.L. 445/X). La proposta di legge risale al 21.6.2018 e risulta approvata direttamente in Aula.

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico-finanziaria da cui emerge l'invarianza finanziaria.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come si evince dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 409 del 24.6.2019, quello di superare alcune osservazioni formulate dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell'Ambiente con riferimento all'articolo 4 della l.r. 8/2019. L'intervento di novella normativa si rende necessario al fine di adeguare alcune disposizioni regionali alle prescrizioni del Governo, in esecuzione degli impegni appositamente assunti, nel contesto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata l'invarianza di oneri finanziari.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 2 rubricato "*clausola di invarianza finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione "*dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 25 giugno 2019, n. 26 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro)".

(BURC n. 70 del 27 giugno 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare, (P.L. 394/X), la proposta di legge risale al 10.12.2018 e risulta approvata direttamente dalla III Commissione consiliare, Affari istituzionali nella seduta dell'8.2.2019 e poi dalla II Commissione bilancio con parere favorevole in data 6.3.2019.

È allegato il parere positivo del Dirigente generale Dipartimento Bilancio.

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico-finanziaria da cui risulta l'invarianza degli oneri finanziari.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come si evince dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 410 del 24.6.2019, quello di garantire maggiore equità ed efficacia della normativa vigente relativa alle provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili e del lavoro.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta che la legge non comporta nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale o, comunque, non produce ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli già iscritti nel bilancio della Regione Calabria. Per come chiaramente emerge, dalla analitica relazione illustrativa e dalla formulazione della norma, essa va a specificare le modalità applicative di leggi previgenti, definendo ancor più nel dettaglio gli adempimenti amministrativi indispensabili per una sua corretta e più equa attuazione.

PROFILI FINANZIARI: l'art. 4 della legge reca la seguente formulazione *"dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente alla Missione 12, programma 02 (U.12.02) capitolo 434110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019/2021."*

Sul capitolo U434110101 risulta stanziata la somma pari a € 190.000 per il triennio 2019-2021 da bilancio di previsione.

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 25 giugno 2019, n. 27 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 17/2019. (Interventi per l'assistenza a favore dei ciechi pluriminorati).

(BURC n. 70 del 26 giugno 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare, (P.L. 446/X). La proposta di legge risale al 24.6.2018 e risulta approvata direttamente in Aula.

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico-finanziaria da cui si evince che dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La legge in esame ha come obiettivo principale, come emerge dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 411 del 24.6.2019, quello di modificare ed integrare la

normativa in vigore, modificando il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 del 2019 (Interventi per l'assistenza a favore dei ciechi pluriminorati). La modifica, individuata nella presente legge, consente - all'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) - Comitato Regionale Calabria e dall'Unione italiana ciechi e ipovedenti (UICI) - di presentare progetti all'assessorato competente in materia di politiche sociali che provvede all'approvazione.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria da cui risulta confermata che la legge si riferisce a modifiche ed integrazioni di norme di tipo ordinamentale e non comporta incremento di spesa a carico del bilancio della Regione Calabria.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 2 rubricato "*clausola di invarianza finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione "*la presente legge si riferisce a modifiche di norme di tipo ordinamentale e non comporta incremento di spesa a carico del bilancio della Regione Calabria.*"

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 25 giugno 2019, n. 28 - Autorizzazione all'anticipazione di liquidità ai sensi dell'articolo 1, commi da 849 a 857 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. (BURC n. 70 del 26 giugno 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa della Giunta regionale (P.L. 442/X), la proposta di legge risale al 10.6.2019 (delibera di GR n. 231 del 6.6.2019) e risulta approvata dalla Seconda Commissione bilancio con parere favorevole reso in data 17.6.2019.

La relazione tecnico-finanziaria, allegata alla delibera di Giunta regionale, reca la copertura finanziaria.

È allegato il parere dell'Ufficio legislativo della Giunta Regionale (prot. n. 211402 del 03.05.2019) in cui si evidenziano una serie di criticità circa il disegno di legge. In particolare, nel parere, si rappresenta che "*la norma nazionale di riferimento, sebbene abbia individuato il vincolo di destinazione dell'anticipazione di liquidità, nulla ha previsto riguardo all'eventuale impignorabilità delle somme, il che potrebbe determinare possibili profili di illegittimità della norma regionale che si intende approvare*". Si suggeriva, quindi, di eliminare il secondo comma dell'art. 2. Tale modifica non è stata accolta durante l'iter

di approvazione della normativa e quindi la norma risulta approvata nel testo originario.

Con nota prot. n. 226903 del 17.06.2019, il Dipartimento Bilancio della Regione evidenziava delle criticità sul disegno di legge poi recepite in commissione bilancio. Risulta allegata la scheda ATN del Settore legislativo del Consiglio regionale sul progetto di legge (nota prot. n. 17872 del 14.06.2019). La nota appena citata evidenzia che *“prescrivendo l’impignorabilità delle somme suddette, (si) rischia - a parere di chi scrive - di ledere il riparto di competenze legislative tra Stato e Regione, atteso che interviene in una materia (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile), che rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato”*.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come emerge dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 412 del 24.6.2019, quello di dare attuazione alla legge 145/2018 al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 ed evitare l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 1, commi 857, 862, e 865, autorizzando la Giunta regionale a contrarre l'anticipazione di liquidità prevista dalla citata normativa e formalmente richiesta a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., anche per conto di alcune aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale che ne hanno fatto istanza. Si provvede, altresì, a adeguare le iscrizioni sul bilancio di previsione regionale 2019/2021 dell'anticipazione medesima.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata la copertura finanziaria e le modalità di applicazione nel bilancio delle relative somme.

PROFILI FINANZIARI: la norma reca nel dettaglio la modalità di applicazione delle somme al bilancio di previsione della Regione.

Autorizza, altresì, la Giunta Regionale ad effettuare le necessarie variazioni di bilancio. La Giunta Regionale, con deliberazione n. 297 del 1.7.2019, ha apportato le prescritte variazioni di bilancio.

Gli oneri finanziari sono rappresentati nella seguente tabella

Oneri Finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere Temporale Annuale/ Permanente	Importo €
Art.3, comma 2	Restituzione dell'anticipazione di liquidità	C	A	117.111.314,52
Art.3, comma 3	Oneri per il pagamento degli interessi passivi sull'importo dell'anticipazione di liquidità calcolati, nel limite massimo, pari al tasso di interesse dello 0,67% annui per sei mesi (luglio-dicembre)	C	A	396.690,00
Art. 4, comma 2	Restituzione dell'anticipazione di liquidità	C	A	5.111.607,51
Art. 4, comma 3	Oneri per il pagamento degli interessi passivi sull'importo dell'anticipazione di liquidità calcolati, nel limite massimo, pari al tasso di interesse dello 0,67% annui per tre mesi (luglio-settembre)	C	A	8.660,00

Per quanto concerne la relativa copertura finanziaria, invece, si propone la seguente tabella:

Copertura finanziaria				
ALLOCAZIONE IN BILANCIO	Anno 2019		Anno 2020	Anno 2021
	ENTRATE	SPESE		
Tipologia di entrata 200 "Accensione Prestiti a breve termine" del Titolo 6 "Accensione prestiti" Cap. E9502010301	117.111.314,52 €		○	○
Tipologia di entrata 200 - "Accensione Prestiti a breve termine" del Titolo 6 "Accensione prestiti" Cap. E9602010201	5.111.607,51 €		○	○
Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" Cap. U9130702701		-117.111.314,52 €	○	○
Missione 01 - "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" Cap. U9010302401		-5.111.607,52 €	○	○
Missione 50, Programma 01 "Interessi Passivi sull'anticipazione di liquidità per gli Enti del S. S. R" Cap. 9500100501		+396.690,00 €	○	○
Missione 50 - Programma 01 "Interessi passivi sull'anticipazione di liquidità richiesta per l'Amministrazione regionale" Cap. 9500100601		+8.660,00 €	○	○
Missione 20, Programma 01 capitolo U0700210101 "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine"		-405.350,00 €	○	○

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

La Sezione segnala che non appaiono non manifestamente infondati i dubbi circa la costituzionalità della prescritta impignorabilità delle somme anche in ragione della natura indiscriminata e della mancata indicazione della funzionalizzazione delle somme che si sottraggono al procedimento esecutivo da parte del creditore.

Inoltre, nella delibera di Giunta n. 297 del 2019, la somma pari a € 117.111.314,52 sembrerebbe essere imputata a due distinti capitoli di entrata.

Si segnala, infine, la mancata acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria in materia concernente operazioni finanziarie.

Legge regionale 25 giugno 2019, n. 29 - Storicizzazione risorse del precariato storico. (BURC n. 70 del 26 giugno 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa della Giunta regionale (P.L. 443/X), la proposta di legge risale al 17.6.2019 (delibera di GR n.245 del 14.6.2019) e risulta approvata direttamente in Aula.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come emerge dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 413 del 24.6.2019, quello di storicizzare le risorse del fondo regionale per favorire il superamento del precariato dei lavoratori di cui alla L.R. n. 1/2014 di recepimento del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 - che all'articolo 4, comma 8, prevede una normativa specifica dedicata per i lavoratori dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 - al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato di tali soggetti.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata l'invarianza di oneri.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 2 rubricato "*clausola di invarianza finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione "*dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 25 giugno 2019, n. 30 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3/2015.

(BURC n. 70 del 26 giugno 2019).

Il C.D.M. del 6.8.2019 ha deciso di impugnare la legge in esame davanti alla Corte Costituzionale per contrasto con gli artt. 81, 97 e 117, comma 3, Cost.

Con sentenza n. 143 del 2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

- non fondate le questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, Cost.

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 447/X), la proposta di legge risale al 24.6.2019 e risulta approvata direttamente in Aula.

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico-finanziaria da cui si evince l'invarianza finanziaria.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come emerge dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 414 del 24.6.2019, quello di modificare l'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 (Misure per il contenimento della spesa regionale). L'intervento di novella normativa si rende opportuno al fine di specificare meglio la portata della disposizione, attuando un migliore coordinamento sistematico delle norme regionali.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata l'invarianza degli oneri.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 2 rubricato "*norma finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione "*dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale*".

Il C.D.M. del 6.8.2019 ha deciso di impugnare la legge in esame davanti alla Corte costituzionale per contrasto con gli artt. 81, 97 e 117, comma 3, Cost.

Ciò poiché la norma regionale in esame nel modificare il comma 4 dell'art.1 della l.r. n. 3/2015, che reca misure per il contenimento della spesa regionale, riduce le vigenti misure di contenimento della spesa sotto un duplice aspetto:

a) da una parte, circoscrive l'ambito di applicazione soggettiva della succitata disposizione, che originariamente si applicava ai componenti anche delle "aziende, agenzie ed enti collegati a qualsiasi titolo alla regione", oltretutto a quelli delle

"commissioni e comitati nominati dalla regione", ai quali ultimi soltanto si riferisce l'attuale formulazione del comma 4;

b) dall'altra, eliminando il riferimento agli "emolumenti", peraltro ai componenti "anche di vertice", limita l'applicazione della norma di contenimento della spesa soltanto ai gettoni di presenza, consentendo di ripristinare gli emolumenti in misura piena, con l'effetto di comportare un aumento della spesa riferita alla finanza regionale allargata.

Con sentenza n. 143 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato:

- inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 25 giugno 2019, n. 30 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3/2015), promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

- non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge reg. Calabria n. 30 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, Cost.

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 18 luglio 2019, n. 31 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 21/2010.

(BURC n. 78 del 19 luglio 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 454/X), la proposta di legge risale al 15.7.2019 e risulta approvata direttamente in Aula.

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico-finanziaria da cui si evince l'invarianza degli oneri finanziari.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come risulta dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 415 del 15.7.2019, quello di offrire strumenti di semplificazione e chiarezza a tutti gli operatori (ordini professionali, tecnici e operatori amministrativi) che quotidianamente si confrontano con le norme della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) c.d. piano casa.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata l'invarianza degli oneri.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 2 rubricato "*clausola di invarianza finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione "*dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 5 agosto 2019, n. 32 - Riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(BURC n. 85 del 5 agosto 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 437/X), la proposta di legge risale al 28.5.2019 e risulta approvata dalla II Commissione bilancio con parere favorevole, in data 17.6.2019.

La legge, ai sensi dell'art. 73, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 118/2011, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria, derivanti da sentenze e altri titoli esecutivi, per la complessiva somma pari a € 18.175,39, per come dettagliato nella Tabella allegata alla legge in esame.

Alla proposta di legge, approvata con delibera di GR risulta allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui si evince la copertura finanziaria.

Il Settore legislativo del Consiglio con nota n. 17682 del 13.6.2019 ha trasmesso al Presidente della Seconda Commissione permanente, la scheda di analisi tecnico-normativa (scheda ATN) sulla proposta di legge, in cui non si evidenziano criticità dal punto di vista della copertura finanziaria.

Il Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria si è espresso, con parere favorevole, sul disegno di legge regionale, con verbale n. 257 del 14.6.2019.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio n. 419 del 2019 reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermato che la spesa è stata quantificata in ossequio ai decreti di riconoscimento adottati dai Dipartimenti in relazione all'art. 73, co.1, lett. a) ed in ossequio alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 20 del 29.4.2019 di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

La tabella 1 - oneri finanziari - contenuta nella relazione, evidenzia quanto segue: l'art.1 della legge si riferisce ai debiti fuori bilancio di cui alla lett. a) dell'art. 73, c. 1 D.lgs. 118/2011 per un importo pari a € 18.175,39 che si riferisce a spesa corrente di carattere annuale;

La tabella 2 - copertura finanziaria - contenuta nella relazione, evidenzia quanto segue: per l'anno 2019 € 18.175,39 vengono imputati al capitolo 82512.

PROFILI FINANZIARI: l'art. 2, rubricato "Copertura finanziaria", prevede che: *"alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse disponibili nel bilancio 2019-2021 del Consiglio regionale della Calabria, esercizio 2019, allocate al Programma U.20.03 Capitolo 82512 Articolo 512, recante - Fondo per rischi di soccombenza spese legali, transazioni e debiti fuori bilancio"*.

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 5 agosto 2019, n. 33 - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(BURC n. 85 del 5 agosto 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 338/X), la proposta di legge risale al 29.5.2019 (delibera di GR n. 213 del 28.5.2019) e risulta approvata dalla II Commissione bilancio con parere favorevole, in data 17.6.2019.

La legge, ai sensi dell'art. 73, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria, derivanti da sentenze e altri titoli esecutivi, per la complessiva somma pari a € 413.366,94, per come dettagliato nella Tabella allegata alla legge in esame.

Alla proposta di legge, approvata con delibera di GR n. 213/2019 è allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui si evince la copertura finanziaria.

Alla proposta di legge, approvata con delibera di GR, risulta allegato il parere positivo dell'Ufficio legislativo della Giunta regionale (prot. n. 197932 del 25.5.2019).

Il Settore legislativo del Consiglio con nota n. 17680 del 13.6.2019 ha trasmesso al Presidente della Seconda Commissione permanente, la scheda di analisi tecnico-normativa (scheda ATN) sulla proposta di legge, in cui non si evidenziano criticità dal punto di vista della copertura finanziaria.

Il Dirigente del Dipartimento bilancio, con nota n. 226903 del 17.6.2019 ha espresso parere positivo sulla copertura finanziaria.

Il Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria si è espresso con parere favorevole sul disegno di legge regionale, con verbale n. 258 del 14.6.2019.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio n. 420 del 2019 reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermato che la spesa risulta essere stata quantificata in ossequio ai decreti di riconoscimento adottati dai Dipartimenti in relazione all'art. 73, co.1, lett. a).

La tabella 1 - oneri finanziari - contenuta nella stessa relazione, evidenzia quanto segue: l'art.1 della legge si riferisce ai debiti fuori bilancio di cui alla lett. c) dell'art. 73, c. 1 D.lgs. 118/2011 per un importo pari a € 413.366,94 e si riferisce a spesa corrente a carattere annuale;

La tabella 2 - copertura finanziaria- contenuta nella stessa relazione, evidenzia quanto segue: per l'anno 2019 € 413.366,94 vengono imputati al capitolo U8021043801.

PROFILI FINANZIARI: l'art. 2, rubricato "Copertura finanziaria", prevede che: "Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 1 si provvede, per l'importo corrispondente a 413.366,94 euro, con le risorse allocate alla Missione U.20 "Fondi e Accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi" (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019, per come indicato nella allegata tabella 1".

La Giunta regionale, per la copertura di cui al comma 1, è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio annuale 2019 e pluriennale 2019-2021 approvato con legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021), istituendo appositi capitoli di bilancio nell'ambito del documento tecnico approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 648 del 21 dicembre 2018, nonché a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione di quanto previsto nella presente legge.

La Giunta regionale ha approvato la conseguente variazione di bilancio con Deliberazione n. 362 del 9.8.2019.

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 4 ottobre 2019, n. 34 - Provvedimenti urgenti per garantire l'erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale.

(BURC n. 110 del 4 ottobre 2019).

Il Governo, con delibera C.d.M. del 21 novembre 2019, ha deciso di impugnare gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché l'intera legge regionale, in considerazione del suo carattere normativo omogeneo e della mancanza di copertura finanziaria che inficia l'intera legge.

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 462/X), la proposta di legge risale al 18.9.2019 e risulta approvata dalla III Commissione bilancio, Affari istituzionali nella seduta del 26.9.2019.

Alla proposta di legge risulta allegata la relazione tecnico-finanziaria da cui risulta l'invarianza degli oneri finanziari.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come risulta dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 425 del 30.9.2019, quello di rinnovare fino al 31 dicembre 2019 tutti i contratti a tempo determinato, o flessibile, nonché quelli cessati di recente. Contestualmente dovranno essere definite, entro la stessa data, tutte le procedure avviate per l'assunzione a tempo indeterminato.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta che della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale della Calabria.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 4 rubricato "*clausola finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione "*dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale*".

Il Governo, con delibera C.d.M. del 21 novembre 2019, ha deciso di impugnare, dinanzi alla Corte costituzionale, gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché l'intera legge regionale, in considerazione del suo carattere normativo omogeneo e della mancanza di copertura

finanziaria che inficia l'intera legge.

Legge regionale 16 ottobre 2019, n. 35 - Norme per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare.

(BURC n. 114 del 16 ottobre 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 364/X), la proposta di legge risale al 26.9.2019 e risulta approvata direttamente in Aula.

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico-finanziaria da cui si evince che la legge ha natura ordinamentale e non comporta oneri finanziari, come illustrato nella tabella descrittiva degli oneri finanziari.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come risulta dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 426 del 10.10.2019, quello di favorire ed implementare azioni e strumenti per la promozione e la diffusione della lettura in età prescolare. Rientra tra i compiti fondamentali dello Stato, della Regione ed in generale delle istituzioni pubbliche adottare politiche ed azioni a sostegno dell'infanzia.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata l'invarianza finanziaria.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 6 rubricato "clausola di invarianza finanziaria" la legge reca la seguente formulazione "la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 16 ottobre 2019, n. 36 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 21/2010.

(BURC n. 114 del 16 ottobre 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 470/X), la proposta di legge risale al 10.10.2019 e risulta approvata direttamente in aula.

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui si evince l'invarianza finanziaria.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come emerge dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 427 del 10.10.2019, quello di offrire strumenti di semplificazione e chiarezza a tutti gli operatori (ordini professionali, tecnici e operatori amministrativi) che quotidianamente si confrontano con le norme del cd. Piano casa, ovvero la legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 recante "Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale".

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata l'invarianza finanziaria.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 2 rubricato "*Clausola di invarianza finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione "*Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 16 ottobre 2019, n. 37 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l'esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica).

(BURC n. 114 del 16 ottobre 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa della Giunta regionale (P.L. 458/X), la proposta di legge risale al 07.08.2019, (delibera di GR n. 341 del 31.07.2019) e risulta approvata direttamente in aula.

Risulta allegato il parere positivo del settore "ufficio legislativo" della Giunta Regionale (prot. n. 279286 del 30.07.2019).

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come risulta dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 428 del 10.10.2019 quello di apportare modifiche alla legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 al fine di recepire le disposizioni del decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019 recante "Disposizioni urgenti per il rilascio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (c.d. "sblocca

cantieri”), per come modificato dalla legge n. 55/2019. Viene abrogata la L.R. n. 15/2019.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermato che la legge non comporta alcun onere finanziario.

PROFILI FINANZIARI: all’art. 5 rubricato “*Clausola di invarianza finanziaria*” la legge reca la seguente formulazione: “*Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*”.

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 16 ottobre 2019, n. 38 - Modifiche alle leggi regionali 47/2011 e 47/2018.

(BURC n. 114 del 16 ottobre 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 458/X), la proposta di legge risale al 08.07.2019, e risulta approvata dalla IV° Commissione consiliare, Affari Istituzionali nella seduta del 11.07.2019 e poi dalla Seconda Commissione bilancio con parere favorevole, in data 11.09.2019.

Risulta allegato il parere positivo del Dirigente generale del Dipartimento Bilancio (prot. n. 314078 del 10.09.2019).

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui si evince l’invarianza finanziaria.

La legge in esame ha come obiettivo principale, come si evince dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 429 del 10.10.2019, quello di modificare il comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 e il comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 21 dicembre 2018 n. 47.

Tali modifiche hanno lo scopo di differire i termini per il completamento dei lavori e facilitare così il completamento degli interventi che hanno raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori tale da non renderne vantaggiosa la revoca.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata l’invarianza degli oneri.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 3 rubricato "*Clausole di invarianza finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione: "*Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 16 ottobre 2019, n. 39 - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria derivante dalla sentenza esecutiva n. 384/2016 emessa dal Tribunale ordinario di Milano - XIII Sezione Civile, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011.

(BURC n. 114 del 16 ottobre 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 453/X), la proposta di legge risale al 08.07.2019, e risulta approvata dalla Seconda Commissione bilancio con parere favorevole, in data 11.09.2019.

La legge, ai sensi dell'art. 73, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria, derivanti da sentenze e altri titoli esecutivi, per la complessiva somma pari a € 194.135,58, per come dettagliato nella Tabella allegata alla legge in esame.

Alla proposta di legge, risulta allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui si evince la copertura finanziaria.

Il Settore legislativo del Consiglio, con nota prot. n. 20678 del 12.07.2019, ha trasmesso al Presidente della Seconda Commissione permanente la scheda di analisi tecnico-normativa (scheda ATN) sulla proposta di legge in cui non si evidenziano criticità dal punto di vista della copertura finanziaria.

Il Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria si è espresso, con parere favorevole, sul disegno di legge regionale, con verbale n. 261 del 12.07.2019.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio n. 434 del 2019 reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermato che la spesa è stata quantificata in ossequio ai decreti di riconoscimento adottati dai Dipartimenti in relazione all'art. 73, co.1, lett. a) D. Lgs. 118/2011.

La tabella 1 - oneri finanziari - contenuta nella stessa relazione, evidenzia quanto segue: l'art. 1 della legge si riferisce ai debiti fuori bilancio di cui alla lett. a) dell'art. 73, c. 1 D.lgs 118/2011 per un importo di € 194.135,58 che si riferisce a spesa corrente di carattere annuale;

La tabella 2 - copertura finanziaria- contenuta nella stessa relazione, evidenzia quanto segue: per l'anno 2019 Euro 194.135,58 vengono imputati al capitolo U82512 del Consiglio Regionale.

PROFILI FINANZIARI: l'art. 2, rubricato "Copertura finanziaria", prevede che: "Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse disponibili nel bilancio 2019-2021 del Consiglio regionale della Calabria, esercizio 2019, allocate al Programma U.20:03 Capitolo 82512 Articolo 512, recante "Fondo per rischi di soccombenza spese legali, transazioni e debiti fuori bilancio".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 16 ottobre 2019, n. 40 - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(BURC n. 114 del 16 ottobre 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa della Giunta regionale (P.L. 457/X), la proposta di legge risale al 29.07.2019, (delibera di GR n. 338 del 26.07.2019) e risulta approvata dalla Seconda Commissione bilancio con parere favorevole, in data 11.09.2019.

La legge, ai sensi dell'art. 73, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Calabria, derivanti da sentenze e altri titoli esecutivi, per la complessiva somma pari a € 490.257,78, per come dettagliato nella Tabella allegata alla legge in esame.

Nelle Tabelle allegate alla legge sono dettagliati gli oneri in esame.

Alla proposta di legge, approvata con delibera di GR n. 338 del 2019 risulta allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui si evince la copertura finanziaria.

Alla proposta di legge, approvata con delibera di GR, risulta allegato il parere positivo dell'Ufficio legislativo della Giunta regionale (prot. n. 245169 del 2019).

Il Settore legislativo del Consiglio con nota prot. n. 25387 del 06.09.2019 ha trasmesso al Presidente della Seconda Commissione permanente, la scheda di analisi tecnico-normativa (scheda ATN) sulla proposta di legge, in cui non si evidenziano criticità dal punto di vista della copertura finanziaria.

Il Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria si è espresso, con parere favorevole, sul disegno di legge regionale, con verbale n. 270 del 10.09.2019.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio n. 435 del 2019 reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermato che la spesa è stata quantificata in ossequio ai decreti di riconoscimento adottati dai Dipartimenti in relazione all'art. 73, co.1, lett. a) D. Lgs. 118/2011.

La tabella 1 - oneri finanziari - contenuta nella stessa relazione, evidenzia quanto segue: l'art. 1 della legge si riferisce ai debiti fuori bilancio di cui alla lett. a) dell'art. 73, c. 1 D. lgs 118/2011 per un importo di € 490.257,18 che si riferisce a spesa corrente di carattere annuale;

La tabella 2 - copertura finanziaria- contenuta nella stessa relazione, evidenzia quanto segue: per l'anno 2019 € 490.257,18 vengono imputati al capitolo U8021043801.

PROFILI FINANZIARI: l'art. 2, rubricato "*Copertura finanziaria*", prevede che: "*1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 1 si provvede, per l'importo corrispondente a 190.257,18 euro, con le risorse allocate alla Missione U.20 "Fondi e Accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, per come indicato nell'allegata tabella 1. 2. La Giunta regionale, per la copertura dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio 2019-2021 approvato con legge regionale 21 dicembre per gli anni 2019-2021), nonché a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli*".

La G.R. ha apportato la successiva variazione con D.G.R. n. 439 del 27.9.2019.

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 25 novembre 2019, n. 41 - Integrazione e promozione della minoranza Romani e modifica alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 19.

(BURC n. 131 del 25 novembre 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 172/X), la proposta di legge risale al 30.9.2016 e risulta approvata dalla III Commissione consiliare, Affari istituzionali nella seduta del 24.9.2018 e poi dalla II Commissione bilancio, con parere favorevole, in data 30.9.2019.

È allegato il parere positivo del Dirigente generale del Dipartimento bilancio (prot. n. 27702 del 30.9.2019).

Alla proposta di legge risulta allegata la relazione tecnico-finanziaria da cui si evince la copertura finanziaria.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come si evince dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 436 del 19.11.2019, quello di fornire uno schema di riferimento per la redazione di specifiche leggi regionali che tengano conto delle particolarità territoriali. Si basa su considerazioni generali e trasversali circa la natura e i limiti delle leggi regionali in vigore o di recente abrogate, limiti che emergono dall'analisi degli esiti delle loro applicazioni.

La stessa relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risultano individuati gli oneri finanziari e la relativa copertura individuata all'interno del fondo di cui al capitolo U0700110101.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 8 rubricato "*clausola di norma finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione "*Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in 15.000,00 euro, si provvede con le risorse allocate alla missione 20, programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2019-2021, a valere sul "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente", che viene ridotto del medesimo importo.*"

La Giunta regionale con delibera n. 573/2019 ha approvato la variazione di bilancio.

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 25 novembre 2019, n. 42 - Soggetti attuatori in materia di invecchiamento attivo. Modifiche alla l.r. n. 12/2018.

(BURC n. 131 del 25 novembre 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 411/X), la proposta di legge risale al 6.2.2019 e risulta approvata dalla III Commissione consiliare, Affari istituzionali nella seduta dell'1.4.2019 e poi dalla II Commissione bilancio con parere favorevole, in data 6.5.2019.

È allegato il parere positivo del Dirigente generale del Dipartimento bilancio.

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico-finanziaria da cui si evince l'invarianza degli oneri.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come risulta dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 437 del 19.11.2019, quello di integrare la l.r. n. 12/2018 con il novero dei soggetti attuatori con l'inclusione in esso delle istituzioni pubbliche di assistenza alla persona che operano nell'ambito dei servizi sociali riconosciuti e debitamente autorizzati dalla Regione Calabria.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata l'invarianza degli oneri.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 2 rubricato "*clausola di invarianza finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione "*Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 25 novembre 2019, n. 43 - Modifica alla legge regionale n. 4/2019 recante disposizioni in materia di lavorazione di prodotti agricoli.

(BURC n. 131 del 25 novembre 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 414/X), la proposta di legge risale al 27.2.2019 e risulta approvata dalla II Commissione bilancio con parere favorevole, in data 6.3.2019.

Alla proposta di legge risulta allegata la relazione tecnico-finanziaria da cui si evince l'invarianza degli oneri.

È allegata la scheda ATN del Settore legislativo sul progetto di legge (nota prot. n. 18066 del 17.6.2019).

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come emerge dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 438 del 19.11.2019, quello di rendere più semplice la procedura relativa alla lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di provenienza aziendale e aderire alle disposizioni statali.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata l'invarianza degli oneri.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 2 rubricato "*clausola di norma finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione "*Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 - Interpretazione autentica dell'art. 23, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013.

(BURC n. 131 del 25 novembre 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa della Giunta regionale (P.L. 423/X), la proposta di legge risale al 25.3.2019 (delibera di G.R. n. 112 del 22/3/2019) e risulta approvata dalla IV Commissione consiliare, Assetto del territorio nella seduta del 24.6.2019 e poi dalla II Commissione bilancio con parere favorevole in data 11.9.2019.

È allegato il parere positivo del Dirigente generale del Dipartimento bilancio (prot. n. 314678 del 10.9.2019).

Alla proposta di legge risulta allegata la relazione tecnico-finanziaria da cui si evince l'invarianza degli oneri.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come risulta dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 439 del 19.11.2019, quello di ovviare ai problemi pratici determinati dall'applicazione dell'articolo 23, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 24 del 16.05.2013. La legge in esame reca un'interpretazione autentica dell'articolo 23 nel senso che sono da considerarsi abrogati, in quanto incompatibili con gli articoli 2 (Accorpamento degli enti di gestione dei cinque parchi marini

regionali) e 9 (Ente per i parchi marini regionali), solo ed esclusivamente l'articolo 5 delle leggi regionali n. 9/2008,10/2008,11/2008, 12/2008 e 13/2008, e non tutte le suddette leggi, per come riportato dall'articolo 23 sopra citato.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata l'invarianza finanziaria.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 2 rubricato "*clausola di invarianza finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione "*Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 25 novembre 2019, n. 45 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale n. 41/2016.

(BURC n. 131 del 25 novembre 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa della consiliare (P.L. 451/X), la proposta di legge risale al 3.7.2019 e risulta approvata dalla IV Commissione consiliare, Assetto del territorio nella seduta del 23.7.2019 e poi dalla II Commissione bilancio con parere favorevole in data 30.9.2019.

Risulta allegato il parere positivo del Dirigente generale del Dipartimento bilancio (prot. n. 335206 del 27.9.2019).

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico-finanziaria da cui si evince l'invarianza degli oneri.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come emerge dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 441 del 19.11.2019, quello di modificare la legge regionale n. 41/2016, istitutiva della Riserva Naturale Regionale "Valli Cupe", con l'obiettivo di sostituire l'ente che attualmente gestisce l'area protetta.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata l'invarianza degli oneri.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 2 rubricato "*clausola di invarianza finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione "*La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 - Modifica alla lettera a), comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17.

(BURC n. 131 del 25 novembre 2019).

Il Governo, con delibera C.d.M. del 17 gennaio 2020, ha deciso di impugnare l'art. 1 della presente legge.

Per la legge in epigrafe, di iniziativa della consiliare (P.L. 428/X), la proposta di legge risale al 14.5.2019 e risulta approvata dalla IV Commissione consiliare, Assetto del territorio nella seduta del 10.10.2019 e poi dalla II Commissione bilancio con parere favorevole in data 21.10.2019.

È allegato il parere positivo del Dirigente generale del Dipartimento bilancio (prot. n. 70381 del 21.10.2019).

Alla proposta di legge risulta allegata la relazione tecnico-finanziaria da cui emerge l'invarianza finanziaria.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come si evince dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 444 del 19.11.2019, quello di modificare la legge regionale n. 17 del 2005 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo), con l'obiettivo di eliminare la limitazione di durata delle concessioni demaniali di natura stagionale e la preclusione del c.d. diritto di insistenza.

La stessa relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata l'invarianza degli oneri.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 2 rubricato "*clausola di invarianza finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione "*Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Con delibera C.d.M. del 17.1.2020 il Governo ha impugnato la legge dinanzi alla Corte costituzionale.

Ad avviso del Governo la legge regionale, che modifica la lettera a), comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo), è censurabile, relativamente alla disposizione contenuta nell'articolo 1, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza. La medesima norma presenta inoltre aspetto di incostituzionalità in relazione ai principi di ragionevolezza e buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Legge regionale 25 novembre 2019, n. 47 - Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 e principi generali per la costituzione dell'Agenzia regionale Sviluppo Aree Industriali.

(BURC n. 131 del 25 novembre 2019).

Con delibera del C.d.M. del 17.1.2020 il Governo ha impugnato la legge davanti alla Corte costituzionale.

Per la legge in epigrafe, di iniziativa della consiliare (P.L. 473/X), la proposta di legge risale al 29.10.2019 e risulta approvata dalla I Commissione consiliare, Affari istituzionali nella seduta del 4.11.2019 e poi dalla II Commissione bilancio con parere favorevole in data 19.11.2019.

È allegato il parere positivo del Dirigente generale del Dipartimento bilancio (prot. n. 32685 dell'11.11.2019).

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come emerge dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 450 del 19.11.2019, quello di apprestare un quadro normativo puntuale ed esaustivo della disciplina della crisi del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, che tuteli l'interesse tanto dei creditori quanto dei consorziati; nonché, ed *in primis*, l'interesse pubblico che è all'origine dell'istituzione dell'ente.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risultano individuati gli oneri finanziari e la relativa copertura finanziaria individuata all'interno del fondo di cui al capitolo U0700110101.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 3 rubricato "Disposizioni finanziarie" la legge reca la seguente formulazione "1) Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge quantificati in complessivi 5.000,00 euro per l'annualità 2019, si provvede mediante l'utilizzo del "Fondo occorrente per fare fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, annualità 2019, che presenta la necessaria disponibilità.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa di bilancio 2019-2021, annualità 2019, con prelievo dal Programma 20.03 - Altri Fondi e allocazione alla Missione 14, Programma 01 (U 14.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021.

La Giunta regionale ha apportato la relativa variazione di bilancio con delibera n. 578/2019.

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Il Governo ha impugnato la legge dinanzi alla Corte costituzionale con la delibera del C.d.M. del 17.1.2020 per violazione, tra l'altro, dell'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost.

Legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 - Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria.

(BURC n. 133 del 29 novembre 2019).

Con delibera C.d.M. del 23.1.2020 il Governo ha impugnato la legge dinanzi alla Corte Costituzionale.

Con delibera C.d.M. del 30.9.2020 il Governo ha rinunciato alla impugnativa.

Per la legge in epigrafe, di iniziativa della consiliare (P.L. 439/X), la proposta di legge risale al 3.6.2019 e risulta approvata dalla III Commissione consiliare, Sanità, Attività sociali, culturali e formative nella seduta del 18.9.2019 e poi dalla II Commissione bilancio con parere favorevole in data 30.9.2019.

Con nota n. 335206 del 27.9.2019 il Dipartimento bilancio della regione evidenziava delle criticità sul disegno di legge. In particolare, si sottolineava che alla luce della

materia regolamentata dal presente disegno di legge, del coinvolgimento delle ASP e delle incombenze attribuite all'Amministrazione (anche in base all'art. 18), non è possibile esprimere alcun parere prima che le competenti strutture regionali non attestino di poter effettuare le attività oggetto di intervento normativo sulla base delle risorse umane e strumentali esistenti. Ciò posto si segnala che nella relazione tecnico-finanziaria devono anche indicarsi le motivazioni per cui l'esercizio dei "compiti dei controlli" di cui all'art.3 non comporta oneri.

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico-finanziaria da cui si evince l'invarianza degli oneri.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come emerge dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 448 del 19.11.2019, quello di colmare un vuoto circa la disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria fornendo un'organica normativa regionale.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata l'invarianza finanziaria.

Nella stessa relazione si specifica che i compiti di controllo di cui all'articolo 2 non comportano oneri aggiuntivi, atteso che gli stessi devono essere effettuati con personale già in servizio presso la Regione. Inoltre, per quanto riguarda la gestione (compresi gli oneri) dei cimiteri, dei crematori e degli altri servizi cimiteriali, è demandata ai Comuni che vi provvedono direttamente, anche in forma associata o mediante affidamento in concessione, attraverso l'esperimento di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge, della normativa nazionale e dall'Unione Europea.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 18 rubricato "*Clausola di invarianza finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione "*Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*"

Rileva la Sezione che gli ulteriori compiti attribuiti dalla presente legge alle ASP potrebbero comportare oneri indiretti a carico del bilancio regionale.

La succitata legge regionale è stata impugnata dal Governo con delibera del C.d.M. del 23.01.2020 davanti alla Corte costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione.

Successivamente la Regione Calabria, con l'art. 1, comma 1, lett. b), e c), della legge regionale 2 luglio 2020 n. 14, recante "Materia funeraria e di polizia mortuaria modifiche alla legge regionale 48/2019 e abrogazione della legge regionale 50/2019", ha modificato le disposizioni della legge regionale n. 48/2019, sospette di illegittimità costituzionale, adeguandole alla normativa statale di riferimento.

Pertanto, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 29 luglio 2020, ha deliberato la non impugnativa della legge regionale n. 14/2020, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno determinato l'impugnativa della legge in oggetto.

Legge regionale 4 dicembre 2019, n. 49 -Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) e lettera e), comma 1, dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i..

(BURC n. 135 del 5 dicembre 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa della Giunta regionale (P.L. 447/X), la proposta di legge risale al 3.11.2019, (delibera di GR n. 508 del 30.10.2019) e risulta approvata dalla Seconda Commissione bilancio con parere favorevole, in data 19.11.2019.

La legge provvede al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, c. 1, lett. a) ed e) del D. Lgs. 118/2011, per un totale pari a € 77.707,94, così suddivisi:

- € 34.224,00 da sentenze esecutive e altri atti esecutivi;
- € 43.483,94 da acquisto di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Nelle Tabelle allegate alla legge sono dettagliati gli oneri in esame.

Alla proposta di legge, approvata con delibera di GR, risulta allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui emerge la quantificazione degli oneri.

Il Settore legislativo del Consiglio, con nota prot. n. 32616 dell'11.11.2019, ha trasmesso al Presidente della Seconda Commissione permanente, la scheda di analisi tecnico-normativa (scheda ATN) sulla proposta di legge, in cui non si evidenziano criticità dal punto di vista della copertura finanziaria.

Il Dirigente del Dipartimento bilancio, con nota prot. n. 389076 dell'11.11.2019 ha espresso parere favorevole.

Il Collegio dei revisori dei conti della Regione Calabria si è espresso con parere favorevole sul disegno di legge regionale, con verbali nn. 3 e 6 dell'11.11.2019.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio n. 451 del 2019 reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermato che la spesa è stata quantificata in ossequio ai decreti di riconoscimento adottati dai Dipartimenti in relazione all'art. 73, co.1, lett. a) ed e) D. Lgs. 118/2011.

La tabella 1 - oneri finanziari - contenuta nella stessa relazione, evidenzia quanto segue: l'art. 1 della legge si riferisce ai debiti fuori bilancio di cui alla lett. a) dell'art. 73, c. 1 D. lgs 118/2011 per un importo di € 34.224,00 che si riferisce a spesa corrente di carattere annuale;

l'art. 2 della legge si riferisce ai debiti fuori bilancio di cui alla lett. e) dell'art. 73, c. 1 D. lgs 118/2011 per un importo di € 43.483,94 che si riferisce a spesa corrente di carattere annuale.

La tabella 2 - copertura finanziaria - contenuta nella stessa relazione, evidenzia quanto segue: per l'anno 2019 € 77.707,94, vengono imputati al capitolo U8021043801.

PROFILI FINANZIARI: l'art. 3, rubricato "Copertura finanziaria", prevede che:

1. *Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 1 si provvede per l'importo corrispondente pari a 34.224,00 euro con le risorse allocate alla Missione U.20 "Fondi e Accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, annualità 2019, per come indicato nella Tabella 1.*

2. *Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 2 si provvede per l'importo corrispondente a 43.483,94 euro con le risorse allocate alla Missione U.20 "Fondi e Accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021, annualità 2019, per come indicato nella tabella 2.*

3. *La Giunta regionale, per la copertura dei debiti fuori bilancio di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio 2019-2021 approvato con legge regionale 21 dicembre 2018, n. 49 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021), nonché a compiere tutti gli atti necessari all'attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli.*

La Giunta regionale ha effettuato la variazione di bilancio con Delibera n. 614/2019.

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 4 dicembre 2019, n. 50 Approvazione rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2018.

(BURC n. 135 del 5 dicembre 2019).

Si rinvia, per la trattazione della legge in epigrafe, allo specifico Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 1, c. 5, D.L. 174/2012.

Legge regionale 4 dicembre 2019, n. 51 - Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2019-2021.

(BURC n. 135 del 5 dicembre 2019)

Per la legge in epigrafe di iniziativa della Giunta regionale (P.L. 480/X), la proposta di legge è del 26.11.2019, (delibera di G.R. n. 535 del 25.11.2019) e risulta approvata dalla II Commissione bilancio con parere favorevole, in data 2.12.2019.

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico-finanziaria da cui emerge nel dettaglio la copertura finanziaria.

Il Collegio dei revisori dei conti della regione Calabria si è espresso favorevolmente sul disegno di legge regionale, con verbale n. 14 del 30.11.2019.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio n. 460 del 2.12.2019 reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata la copertura finanziaria.

L'ammontare complessivo della manovra di assestamento vale complessivamente 16,7 milioni di euro per il 2019 e 5,6 milioni circa per il 2020. Tale maggiore disponibilità deriva quasi esclusivamente da risparmi di spesa e da minori accantonamenti, per come si può evincere dalle tabelle sottostanti.

Tabella 1 - Coperture della manovra di assestamento

Coperture	2019	2020	2021
Maggiori Entrate Autonome	901.316,06		

Maggiori Entrate Vincolate	523.145,12		
Minori Spese	15.315.910,35	5.590.000,00	
	16.740.371,53	5.590.000,00	0,00

Le maggiori entrate, per l'importo complessivo di 1,4 milioni di euro, riguardano entrate registrate al Titolo 3 e sono inerenti sostanzialmente a restituzioni e rimborsi da parte di soggetti pubblici e privati. Una parte di tali entrate è a destinazione vincolata ed è, quindi, contestualmente riportata nella parte spesa, per un importo complessivo pari a 523 mila euro.

All'importo di 1,4 milioni di euro si è aggiunta la somma di 15,3 milioni di euro derivante da riduzioni di stanziamenti (Tab.2) inizialmente presenti nel bilancio ma per i quali non è prevista l'assunzione di obbligazioni entro la fine dell'esercizio in corso.

Tabella 2 – Le riduzioni di spesa nel biennio 2019-2020

Minori spese	2019	2020
Da Accantonamenti	- 4.801.402,50	- 5.000.000,00
Minori spese x rimborso mutui	- 6.093.173,28	
Minori spese di funzionamento	- 2.616.926,00	
Compensative	- 1.804.408,57	- 590.000,00
Totale	- 15.315.910,35	5.590.000,00

La scelta effettuata dalla Giunta è stata quella di destinare tali risorse, complessivamente pari a 16,2 milioni di euro circa, in via prioritaria alla copertura del disavanzo che emerge dalla chiusura definitiva dei conti, ad un ulteriore accantonamento a fondo contenzioso (che sommato alle quote accantonate nel risultato di amministrazione è ora, complessivamente, pari a circa 55 milioni di euro), alla copertura di spese di carattere obbligatorio, alla copertura di debiti pregressi, ad altri accantonamenti obbligatori previsti dalla normativa vigente e, infine, per implementare le dotazioni finanziarie necessarie a garantire il maggiore fabbisogno manifestatosi nel corso dell'anno in specifici settori (tabella 3).

Per l'anno 2020 la Giunta ha destinato le risorse disponibili a spese inderogabili e ad accantonamenti che servono a garantire il corretto funzionamento della gestione anche

nell'eventualità di esercizio provvisorio per i primi mesi del prossimo esercizio.

Tabella 3 - La distribuzione delle maggiori spese nel biennio 2019-2020

Maggiori spese	2019	2020
Copertura maggiore disavanzo	743.786,01	
Accantonamento a fondo contenzioso	3.949.540,20	
Altri accantonamenti		1.650.000,00
Debiti pregressi e tasse	1.434.280,53	
Società e Fondazioni	1.220.148,00	1.300.000,00
Trasporti	2.608.565,43	
Mutui	3.798.775,78	
Altre leggi regionali	2.462.130,46	2.640.000,00
Totale	16.217.226,41	5.590.000,00

Di seguito sono illustrati gli aspetti tecnico-finanziari degli articoli che compongono il disegno di legge in questione.

Per quanto riguarda l'art. 8 "copertura finanziaria", si specifica che alla copertura finanziaria delle spese previste nella presente proposta di legge, se non stabilito diversamente, si provvede attraverso le maggiori entrate o le minori spese indicate nelle tabelle di variazione al bilancio di esercizio 2019-2021.

In particolare, la copertura finanziaria delle spese di natura discrezionale è garantita con le entrate autonome pari a € 901.316,06, per come indicato nella precedente tabella 1.

Tabella 4

MAGGIORI O MINORI SPESE FINANZIATE CON RISORSE AUTONOME	2019	2020
Articolo 3 -Variazioni alle spese autorizzate con la legge di stabilità 2018 - Tab. A	-170.000,00	
Articolo 3 -Variazioni alle spese autorizzate con la legge di stabilità 2018- Tab. C	3.461.287,32	3.325.000,00
Articolo 4 - Nuove autorizzazioni di spesa	1.228.972,43	25.000,00
Articolo 5 - Altre variazioni in aumento per accantonamenti e spese obbligatorie	5.675.453,81	1.650.000,00
Articolo 5 - Variazioni in diminuzione per accantonamenti e spese obbligatorie	-9.294.397,50	-5.000.000,00

Totale	901.316,06	-
--------	------------	---

Si specifica, infine, che tutte le variazioni effettuate con la presente manovra sono, in ogni caso, evidenziate negli allegati acclusi alla legge di assestamento.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 8 rubricato "copertura finanziaria" la legge reca la seguente formulazione: "alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge, laddove non diversamente stabilito, si provvede con le maggiori entrate e le minori spese indicate nelle Tabelle Entrata (Variazioni alle previsioni di entrata) e Spesa (Variazioni alle previsioni di spesa) allegata alla presente legge".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 5 dicembre 2019, n. 52 - Conguaglio tariffa conferimento rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 6 ter, comma 5, della l.r. 14/2014. Annualità 2019.

(BURC n. 135 del 5 dicembre 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa della Giunta regionale consiliare (P.L. 484/X), la proposta di legge risale al 2.12.2019 (delibera di G.R. n. 553 del 25.11.2019) e risulta approvata direttamente in Aula.

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico-finanziaria da cui emerge la copertura finanziaria.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come risulta dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 461 del 2.12.2019, quello di far fronte ai maggiori costi sostenuti dalla Regione per la gestione dei rifiuti, al fine di assicurare la copertura finanziaria al costo di gestione sino al 31.12.2019.

La stessa relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta che il costo annuo complessivo del servizio, sulla scorta delle indicazioni sopra richiamate, è stimato in 102.200.000,00 euro, superiore per 14.837.000,00 euro alla spesa preventivata pari a 87.363.000,00 euro. Al fine di assicurare la copertura integrale del costo del servizio, occorre inserire in bilancio regionale il riferito maggior costo pari a 14.837.000,00 euro.

Il costo sopra determinato, proveniente sino al 30 settembre da dati consolidati e da dati stimati per i successivi tre mesi, con elevato grado di attendibilità, sarà definitivamente perfezionato dal competente dipartimento con l'arrivo del nuovo anno, al fine di tener conto dei costi e dei conferimenti effettivi al 31.12.2019, nel rispetto del comma 5 dell'art. 6 ter della LR n. 14/2014.

L'articolo contiene anche la previsione della copertura finanziaria assicurata, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 ter della LR n. 14/2014, dalle entrate derivanti dai versamenti comunali, da iscrivere al Titolo 3, Tipologia 500, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2019-2021, annualità 2019.

PROFILI FINANZIARI: all'art.1 rubricato *“variazione di bilancio”* la legge reca la seguente formulazione: *“1. Al fine di assicurare la copertura al maggior costo di gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani per l'annualità 2019, l'importo di 14.837.000,00 euro è iscritto alla Missione 09, Programma 03 (U 09.03), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2019-2021.*

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, si provvede con le entrate derivanti dai versamenti dei Comuni effettuati ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria) da iscrivere al Titolo 3, Tipologia 500, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2019-2021, annualità 2019.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni all'annualità 2019 del bilancio di previsione 2019-2021”.

La G.R. ha apportato le relative variazioni con deliberazione n. 618 del 20.12.2019

La Sezione rammenta che la Corte costituzionale ha più volte precisato che «la copertura di nuove spese *“deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri”*»; e che l'indicazione della copertura *«è richiesta anche quando alle nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme già iscritte nel bilancio, o perché rientrino in un capitolo che abbia capienza per l'aumento di spesa, o perché possano essere fronteggiate con lo «storno» di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli»* (sentenza n. 272 del 2011).

La Sezione rappresenta che, come risulta dalla decisione di Parifica del Rendiconto generale della Regione per l'anno 2018, i versamenti cui sono tenuti i Comuni non sempre vengono riversati in favore della Regione.

La Sezione riserva ulteriori approfondimenti circa la corretta copertura finanziaria della legge in esame alla decisione di Parifica del Rendiconto generale della regione per l'anno 2020.

Legge regionale 5 dicembre 2019, n. 53 - Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria).

(BURC n. 135 del 5 dicembre 2019).

Il Governo, con delibera C.d.M. del 29 gennaio 2020, ha deciso di impugnare l'articolo 1 della presente legge.

Successivamente, con delibera n.64 del 30 settembre 2020, il C.d.M. ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito dell'intervenuta abrogazione della norma impugnata ad opera dell'art. 2, comma 1, l.r. 2 luglio 2020, n. 14.

La legge in esame risulta abrogata dall'art. 2, comma 1, l.r. 2 luglio 2020, n. 14

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 485/X), la proposta di legge risale al 2.12.2019, e risulta approvata direttamente in Aula.

Alla proposta di legge risulta allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui emerge l'invarianza degli oneri.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come si evince dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 462 del 2.12.2019, di fornire una interpretazione autentica del comma 2 all'articolo 8 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48, recante: "Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria " L'interpretazione risponde alla necessità di definire con maggiore chiarezza i requisiti che occorrono alle imprese funebri e alle caratteristiche degli accordi di cui al suddetto comma.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata l'invarianza finanziaria.

Come sopra già rappresentato il testo della Legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 è stato modificato e integrato con le ll.rr. 5 dicembre 2019, n. 53 e 2 luglio 2020, n. 14.

A seguito di tali modifiche il Governo con delibera n. 64 del 30 settembre 2020 ha dichiarato di rinunciare al ricorso contro la legge regionale n. 48 del 2019 in quanto la Regione, con successiva legge regionale, ha modificato le disposizioni impugnate adeguandole alla normativa statale di riferimento.

La legge risulta abrogata dall'art. 2, comma 1, l.r. 2 luglio 2020, n. 14.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 2 rubricato "*Clausola di invarianza finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione: "*dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge Regionale 16/12/2019, n. 54 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2020-2022 (art. 43 d.lgs. 118/2011). (BURC n. 139 del 16 dicembre 2019).

La legge in epigrafe sarà oggetto di specifica analisi da parte di questa Sezione ai sensi dell'art. 1, c. 3, D.L. 174/2012, insieme al Bilancio di previsione.

Legge regionale 16 dicembre 2019, n. 55 - Competenze della Città metropolitana di Reggio Calabria. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria).

(BURC n. 139 del 16 dicembre 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 466/X), la proposta di legge risale al 27.09.2019, e risulta approvata direttamente in Aula.

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui emerge l'invarianza degli oneri.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come si evince dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 466 del 10.12.2019, quello di dettagliare la disciplina riguardante la Città metropolitana di Reggio Calabria: con riguardo

all'ordinamento delle competenze; alle funzioni previste in capo alla Comunità d'Ambito; a meglio specificare le modalità di organizzazione dell'Ufficio Comunale e la nomina del suo Direttore, anche in ragione del regime transitorio.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata l'invarianza finanziaria.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 2 rubricato "*Clausola di invarianza finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione: "*dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 16 dicembre 2019, n. 56 – Adeguamento alla normativa nazionale. Modifiche alla L.R. 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela a valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria)
(BURC n. 139 del 16 dicembre 2019).

Il Consiglio dei Ministri, con Delibera 6.2.2020, ha impugnato la legge in esame davanti alla Corte costituzionale.

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 456/X), la proposta di legge risale al 22.07.2019, e risulta approvata direttamente in Aula.

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui emerge l'invarianza degli oneri.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come risulta dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n.467 del 10.12.2019, quello di apportare alcune modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria), per come modificata dalla legge regionale 25 gennaio 2019, n. 1.

L'intervento di novella normativa si rende necessario al fine di adeguare alcune disposizioni regionali, introdotte dalla l.r. n. 1/2019, alle prescrizioni del Governo, in esecuzione degli impegni appositamente assunti, nel contesto del principio di leale

collaborazione tra Stato e Regioni, e scongiurare, per tal via, il ricorso da parte del Governo alla Corte costituzionale, in relazione ad alcune disposizioni, di dubbia costituzionalità, della l.r. 1/2019.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata l'invarianza finanziaria.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 6 rubricato "*Clausola di invarianza finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione: "*la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Il Consiglio dei Ministri, con Delibera 6-2-2020, ha impugnato la legge in esame davanti alla Corte costituzionale poiché invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali di cui all'articolo 117, secondo comma lettera s) della Costituzione, nonché dei principi fondamentali in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, in violazione dell'articolo 117 terzo comma della Costituzione.

Legge regionale 16 dicembre 2019, n. 57 Modifiche alle leggi regionali 31/2019, 36/2019 e 37/2019.

(BURC n. 139 del 16 dicembre 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 488/X), la proposta di legge risale al 5.12.2019, e risulta approvata direttamente in Aula.

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui emerge l'invarianza degli oneri.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come risulta dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 468 del 10.12.2019 quello di apportare alcune modifiche alle leggi regionali 31/2019, 36/2019 e 37/2019. L'intervento di novella normativa si rende necessario al fine di abrogare o adeguare alcune disposizioni regionali e uniformarle alle prescrizioni del Governo, in esecuzione degli impegni

appositamente assunti, nel contesto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata l'invarianza degli oneri.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 4 rubricato "*Clausola di invarianza finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione: "*dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 16 dicembre 2019, n. 58 - Proroga termini. Modifica della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici).

(BURC n. 139 del 16 dicembre 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 487/X), la proposta di legge risale al 4.12.2019, e risulta approvata direttamente in Aula.

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui emerge l'invarianza degli oneri finanziari.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come risulta dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n.469 del 10.12.2019, quello di modificare i termini di decadenza, differendoli dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2019.

Ciò in ragione della persistenza di tutte le condizioni poste in essere dalle precedenti proroghe ovvero la mancata approvazione del regolamento regionale in materia di usi civici.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata l'invarianza finanziaria.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 2 rubricato "*Clausola di invarianza finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione: "*dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 16 dicembre 2019, n. 59 - Edilizia residenziale pubblica. Proroga termini. Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 8/1995, 32/1996, 57/2017.

(BURC n. 139 del 16 dicembre 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 463/X), la proposta di legge risale al 25.09.2019, e risulta approvata dalla IV Commissione consiliare, Assetto del territorio nella seduta del 26.11.2019.

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui emerge l'invarianza degli oneri finanziari.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come risulta dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n.470 del 10.10.2019, quello di apportare delle modifiche di carattere ordinamentale all'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 1995, n. 8 (Norme per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), alla legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 (Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e alla legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale).

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui emerge la confermata invarianza degli oneri.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 4 rubricato "*Clausola di invarianza finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione: "*dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 16 dicembre 2019, n. 60 - Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Reggio Calabria e Roccaforte del Greco della Città metropolitana di Reggio Calabria.

(BURC n. 139 del 16 dicembre 2019).

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 340/X), la proposta di legge risale al 10.05.2019, e risulta approvata dalla I Commissione consiliare, Affari istituzionali

nella seduta del 26.11.2019 e poi dalla II Commissione bilancio con parere favorevole in data 27.11.2019.

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui emerge l'invarianza finanziaria.

Risulta allegata la scheda ATN del Settore legislativo sul progetto di legge (nota prot. n. 38205 del 18.09.2018).

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come si evince dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 471 del 10.10.2019, quello di rettifica dei confini territoriali dei comuni di Reggio Calabria e Roccaforte del Greco della Città Metropolitana di Reggio Calabria. La rettifica che si propone, riguarda un'area, identificata nell'allegato n° 1, che sarà trasferita dal Comune di Reggio Calabria al Comune di Roccaforte.

La relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata l'invarianza degli oneri. Nella relazione si ribadisce come non sia necessario, in assenza di popolazione che presenti un interesse qualificato alla modifica territoriale, procedere all'espletamento del referendum consultivo, come già argomentato nella relazione illustrativa.

PROFILI FINANZIARI: all'art. 2 rubricato "*Clausola di neutralità finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione: "*dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Legge regionale 16 dicembre 2019, n. 61 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19/2002.

(BURC n. 139 del 16 dicembre 2019).

Il Consiglio dei Ministri, con Delibera del 6-2-2020 ha impugnato davanti alla Corte costituzionale le legge in esame.

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 489/X), la proposta di legge risale al 10.12.2019, e risulta approvata direttamente in Aula.

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico - finanziaria da cui emerge l'invarianza finanziaria.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come risulta dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 472 del 10.10.2019, quello di dare coerenza alle singole attività che concorrono all'elaborazione del Piano Paesaggistico attraverso il quale, il Quadro Territoriale Regionale (QTRP) approvato con delibera di Consiglio regionale n. 134/2016, acquista valenza paesaggistica.

La stessa relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata l'invarianza finanziaria

PROFILI FINANZIARI: all'art. 3 rubricato "*Norma finanziaria*" la legge reca la seguente formulazione: "*La presente proposta di legge contenendo modifiche esclusivamente ordinamentali non prevede nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Il Consiglio dei ministri, con Delibera del 6.2.2020 ha impugnato davanti alla Corte costituzionale le legge in esame.

Successivamente con delibera C.d.M. del 30.9.2020 il Governo ha rinunciato alla impugnativa.

Più nel dettaglio nel Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2020, il Governo ha impugnato le legge regionale in oggetto, rilevando che alcune disposizioni in essa contenute, modificando la precedente disciplina regionale in materia di tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria, risultavano violare la competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio, di cui all'articolo 117, secondo comma lettera s) , nonché principi fondamentali in materia di governo del territorio, in contrasto con l'articolo 117 terzo comma della Costituzione. La legge era apparsa altresì violare l'articolo 117, sesto comma della Costituzione, per violazione della potestà regolamentare riconosciuta ai comuni in ordine alla disciplina dello svolgimento delle funzioni attribuite. In particolare, erano stati censurati gli articoli 1, 2, 9 e 13 della legge regionale.

Con l'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2020, esaminata dal Governo con delibera di non impugnativa il 29 luglio 2020, la legge regionale n. 61 del 2019 è stata interamente abrogata.

Venuti meno i motivi di censura, sussistono dunque, i motivi per rinunciare al ricorso pendente presso la Corte costituzionale.

Legge regionale 16 dicembre 2019, n. 62 – Modifiche alla legge regionale n. 21/2010. (BURC n. 139 del 16 dicembre 2019).

Il Governo con delibera C.d.M. del 6.2.2020 ha impugnato la legge in esame dinanzi alla Corte costituzionale.

Per la legge in epigrafe, di iniziativa consiliare (P.L. 490/X), la proposta di legge risale al 10.08.2019, e risulta approvata direttamente in Aula.

Alla proposta di legge è allegata la relazione tecnico – finanziaria da cui emerge l’invarianza finanziaria.

La legge in esame ha come obiettivo principale, per come si evince dalla relazione allegata alla delibera di Consiglio n. 473 del 10.12.2019 quello di offrire strumenti di semplificazione e chiarezza a tutti gli operatori (ordini professionali, tecnici e operatori amministrativi) che quotidianamente si confrontano con le norme del c.d. Piano casa, ovvero la legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 recante (Misure straordinarie a sostegno dell’attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale).

La stessa relazione allegata alla deliberazione di Consiglio reca la relazione tecnico-finanziaria, da cui risulta confermata l’invarianza degli oneri.

PROFILI FINANZIARI: all’art. 2 rubricato “*Clausola di neutralità finanziaria*” la legge reca la seguente formulazione: “*dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*”.

La Sezione rileva la corretta copertura finanziaria.

Il Consiglio dei Ministri, con Delibera del 6.2.2020 ha impugnato la legge in esame davanti alla Corte costituzionale poiché la norma in esame è censurabile, relativamente alla disposizione contenuta nell’articolo 1, per i motivi di seguito specificati, per violazione dell’articolo 117 , secondo comma, lettera h) della Costituzione, relativo alla materia di “sicurezza” di competenza legislativa esclusiva dello Stato, rimessa, peraltro, allo Stato stesso anche con riguardo alle possibili forme

di coordinamento con le Regioni (art. 117, secondo comma, lettera h) e 118, terzo comma della Costituzione).



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

CHICAGO, ILL.

